# TORNATA DEL 12 MARZO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA.

SOMMARIO. *Congedo — Relazione sul progetto di legge per l'istituzione di tre cattedre nell'Università di Torino — Seguito della discussione del progetto di legge per l'abolizione della tassa degl'interessi convenzionali — Discorsi dei deputati Della Motta, Farina P. e Menabrea in opposizione dell'articolo 2 contenente disposizioni sull'interesse degl'interessi — Parole in difesa del relatore Cavour G., dei ministri delle finanze e di grazia e giustizia — Emendamenti dei deputati Astengo e Cavallini, e della Giunta — Osservazioni dei deputati De Viry e Michelini G. B. — Approvazione dell'articolo emendato — L'articolo 3 aggiunto dalla Commissione è ritirato — Opposizioni dei deputati Robecchi e Michelini G. B. all'articolo 4, e parole in difesa del ministro guardasigilli e dei deputati Farina P. e Cavour G., relatore — L'articolo è approvato con emendamento del deputato Astengo.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/4 pomeridiane.

**MONTICELLI**, *segretario*, legge il processo verbale della precedente tornata, il quale, dopo un'ora di aspettazione, è approvato.

**LOUARAZ**, *segretario*, espone il seguente sunto di petizioni:

6271. Il sindaco e quattordici consiglieri comunali di Cargeghe; il sindaco e due consiglieri di Bunnanaro; il sindaco e due consiglieri di Boruta; il sindaco, quattordici consiglieri e trentacinque abitanti d'Usini; il sindaco e dodici consiglieri di Florinas; il sindaco e due consiglieri di Pozzo Maggiore; il sindaco, quattordici consiglieri e cinquantaquattro abitanti di Muros, e centoquarantatrè abitanti del comune di Chiaramonti inviano petizioni a stampa identiche a quella segnata col numero 6246, tendente ad ottenere variato il tracciamento del secondo tronco della strada divisionale di Gallura.

(Su questa petizione la Camera passava all'ordine del giorno nella tornata del 3 corrente mese.)

6272. Gl'impiegati per la carriera inferiore dell'intendenza d'Ozieri presentano una petizione conforme a quella segnata col numero 6242.

## CONGEDO.

**PRESIDENTE.** Il deputato Gastinelli chiede, per motivi di famiglia, un prolungo del suo congedo di giorni quindici.

(È accordato.)

## RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DI TRE NUOVE CATTEDRE NELL'UNIVERSITÀ DI TORINO.

**BERTI**, *relatore*. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per l'istituzione di tre nuove cattedre nell'Università di Torino. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 201.)

**PRESIDENTE.** Sarà stampata e distribuita.

## SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DELLA TASSA DEGLI INTERESSI CONVENZIONALI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge per l'abolizione della tassa degl'interessi.

Il deputato Della Motta ha facoltà di parlare sull'articolo 2, al quale siamo rimasti.

**DELLA MOTTA.** Nel prendere ieri la parola intorno all'articolo 2, io intesi di mettere in avvertenza la Camera sopra l'elasticità d'interpretazione a cui quest'articolo poteva, in materia tanto grave, somministrare occasione, e ciò tanto più che, vedendo l'articolo trasportato dal Codice francese in questa proposta, pure vedeva essere in Francia sorte varie discussioni, sì fra i giuristi scrittori che nei tribunali, intorno al modo di interpretazione e di applicazione ed agli effetti di questa medesima disposizione legislativa.

Io ben comprendeva che lo spirito che informa tutta la proposta di legge che stiamo discutendo e il principio già votato dell'illimitazione dell'interesse bastavano a persuadere che assai difficilmente si sarebbe qui accolta l'interpretazione di tale articolo, quale venne propugnata e da qualche tribunale accolta in Francia. Nondimeno parvemi non doversi lasciare la cosa nell'oscurità, epperciò io mi faceva a domandare alcune spiegazioni sulla portata di quest'articolo, e principalmente se la convenzione che vi si dice dover essere titolo all'interesse degl'interessi dovesse essere una convenzione *speciale* e posteriore alle scadenze degl'interessi, oppure se a dar titolo alla produzione dell'interesse dell'interesse potesse bastare un semplice articolo della convenzione primitiva; mentre, per contro, in Francia fu deciso non potersi esigere gl'interessi degl'interessi, se non in forza di una convenzione posteriore alle scadenze.

Io domandava ancora alcune spiegazioni intorno alla facoltà che, secondo questa legge, le parti avrebbero o no d'introdurre nel contratto certe altre condizioni, colle quali potrebbe essere assai aggravata la sorte del debitore sottoposto al pagamento dell'interesse degli interessi. Io ringrazierò in-

nanzitutto l'onorevole guardasigilli delle spiegazioni che mi volle favorire, e colgo volentieri l'occasione di ringraziare anche in particolar modo l'onorevole relatore delle cortesi parole che nei precedenti suoi discorsi egli volle usare a mio riguardo.

Quindi, passando ora a trarre le conseguenze dalle spiegazioni avute, mi pare che rimanga ormai accertato che la significazione che si dà all'articolo che discutiamo si è che, nella convenzione stessa in cui si fa il mutuo, con una semplice parola con cui il debitore si obblighi agl'interessi degl'interessi, egli può sottostare a questa obbligazione indefinita per qualunque scadenza futura, cioè, non solamente per le annualità, frutto del principale capitale, ma anche per il moltiplico indefinito di tutti gl'interessi susseguenti. Mi pare poi ancora che resti chiarito che il creditore può imporre e il debitore può accettare, nel contratto stesso, l'obbligazione di non pagare le annualità alle loro scadenze, ma di accumularle, acciocchè fruttino a favore del debitore nuovi interessi.

Poste queste due capitali circostanze, le quali si verificherebbero come condizioni eventuali possibili nelle contrattazioni degl'interessi degl'interessi, egli è chiaro che l'anatocismo può avere conseguenze difficili a calcolarsi dal debitore al momento che sottoscrive l'obbligazione.

Io ben ricordo che l'onorevole guardasigilli ieri rispondeva (ed attualmente conferma con segni quello che diceva ieri), che non deve venir il dubbio che al debitore impedire si possa, alla scadenza dell'annualità, di liberarsi pagandola, e così fare che non nascano gl'interessi dell'interesse scaduto; ma nella ipotesi del patto or ora accennato, è certo che il debitore troverebbe un impedimento di diritto a questa sua liberazione, a meno che quel patto si dovesse ritenere per nullo.

Ora io per verità non saprei con quale fondamento si potrebbe dir nullo un patto, per cui il debitore si obbligasse a non pagare gl'interessi alle loro scadenze, ma a conservarli, facendoli fruttare a favore del creditore. È certissima regola generale del nostro Codice che, se si stabilisce una mora colla dichiarazione espressa che sia in favore del creditore, questi ha diritto di ricusare il pagamento finchè la mora non è compiuta, e di pretendere i proventi che se ne assicurò col contratto suo. Io non vedo che nè il Codice, nè questa stessa legge che discutiamo, facciano a tal regola eccezione per queste annualità, quindi io non vedo perchè non avrebbe effetto legale a favore del creditore il patto per cui si vieti al debitore di pagare le annualità al tempo in cui scadono e lo si obblighi a tenerle a moltiplico.

L'idea stessa del moltiplico affacciata nella relazione mi dispone a credere che non vi si ebbe mente nè intenzione di proibire un tal patto. Dunque non essendo proibito esplicitamente nè dal Codice nè da questa legge, io credo che, quando il debitore vi si sottomettesse, lo dovrebbe mantenere, e il creditore sarebbe in diritto di non ricevere annualmente le somme che gli frutta il capitale principale, ma di lasciarle a moltiplico.

È chiaro che il patto anatocistico non è più in tal caso un patto eventuale, un peso che il debitore diligente possa schivare; anzi dal contratto stesso verrebbe al debitore l'obbligo positivo di soddisfare non solo gli interessi del capitale e gli interessi degl'interessi scaduti, in quanto non abbia per propria colpa soddisfatte le annualità ad ogni scadenza loro, ma eziandio gl'interessi degl'interessi che il creditore non avesse voluto ricevere. Di più sarebbero pel debitore inutili tutti i mezzi dati dalla legge, di offerta, di deposito, di pagamento contro la volontà del creditore. È pur facile il vedere che in questo supposto, che io credo fondato, avverrebbe eziandio che il temperamento spesso indicato dall'onorevole relatore, cioè quello del terzo articolo in cui si conserva la prescrizione quinquennale per gl'interessi, diverrebbe privo di effetto pratico e sarebbe facile ad eludere.

Di quella disposizione io lodai lo spirito e l'intenzione, sebbene io abbia qualche obbiezione circa l'armonia dell'articolo secondo cogli altri; ma ora faccio osservare che, posto un patto d'anatocismo combinato nel modo che ho esposto, la prescrizione quinquennale non può più correre, perchè il Codice la stabilisce, all'articolo 2408, solo per tutto ciò che è pagabile ad anno o a termini periodici più brevi, e all'articolo 2391 dichiara che non corre, riguardo ad un credito a tempo determinato, sino a che sia scaduto tal tempo; dunque sembra che nel caso nostro la prescrizione quinquennale non potrebbe per lo meno correre che dal giorno in cui il debitore era in facoltà di pagare.

Tutto questo dimostra come col progetto attuale l'accumulazione degli interessi e interessi degl'interessi diverrebbe facilmente gravissima pel debitore. Suppongasi un debitore che si obblighi a non pagare l'interesse se non ogni dieci anni; il suo debito, con tutti gl'interessi accumulati e composti, dopo dieci anni sarà cresciuto a somma molto cospicua, oltre al capitale e agl'interessi suoi annui.

Io lascio ad altri che facciano il conto aritmetico di questa somma, ma certo ognun vede facilmente che sarebbero somme assai notevoli in aumento del capitale primitivo.

Quindi io non posso accogliere l'osservazione di fatto che l'onorevole relatore mi opponeva, cioè essere in sostanza l'anatocismo cosa di poca conseguenza, perchè l'interesse di un'annualità non possa in se stesso essere gran cosa a fronte del capitale ed, essendone il decorso ristretto nel quinquennio dalla prescrizione, non possa montare a somma di riguardo quella di cui in definitiva può essere accresciuto il debito del mutuatario.

Non parlo gran fatto dell'altro temperamento che risulterebbe dall'articolo 4: comincierò con dire che non si può per ora fare fondamento alcuno su questo temperamento, che non è ancora discusso, non è ancora votato.

Il temperamento incluso nell'articolo 3 non è nemmeno esso discusso e votato; ma per quanto sia applicabile ai casi di cui discorriamo, si fonda già sopra una legge generale che esiste attualmente e che dovrebbe essere derogata per non avere effetto su questi contratti. Ma quello dell'articolo 4 è una cosa nuova; già molte obbiezioni furono fatte per far vedere che questo temperamento presenta gravi difficoltà in pratica. Ed invero, primieramente, questo è un temperamento che non può essere giovevole, se non che ai facoltosi; è un rimedio per i ricchi, i quali, se si trovano talvolta momentaneamente forzati a prendere a grosso interesse un capitale, nondimeno possono in qualche tempo trovar mezzo di liberarsene; ma non è certamente un temperamento per un povero disgraziato debitore, il quale, se fu sottoposto a gravi condizioni, si troverà alla fine dell'anno o dopo un certo tempo aggravato ancora dagli interessi degl'interessi, sicchè sarà in condizione molto peggiore di quella in cui fosse nell'esordire del suo contratto.

Si aggiunge poi che per utilizzare la facoltà fatta dall'articolo 4 succitato, bisogna incorrere in nuovi aggravi di molte altre spese da fare pei diritti di finanza onde disfare il contratto una volta fatto. Ma, lasciando da parte queste obbiezioni indirette all'utilità pratica di quel temperamento, l'onorevole Sineo ha l'altro giorno indicato un mezzo facile con cui il creditore accorto può eluderne la disposizione, statuendo

grossi interessi solamente pel primo anno, e poi lasciando che negli anni seguenti il mutuo decorra cogl'interessi veramente legali; nel qual caso rimarrebbe circoscritto tutto l'effetto dell'articolo 14. Ne concludo che le moderazioni qui proposte alla gravezza dell'anatocismo sono di poca rilevanza, ed osserverò anzi che, anche ritenuto l'interesse nel solo termine legale, quand'anche il creditore si contentasse dell'interesse legale, tuttavia l'anatocismo, poste le condizioni che io indicava potersi introdurre in qualunque contratto, diverrebbe però sempre una cosa assai grave.

So bene che anche altri Codici hanno ammesso l'interesse degl'interessi, ma vi portarono limiti più precisi ed efficaci, e d'altronde in quei Codici l'interesse è limitato; per contro l'anatocismo nella nostra legge, come ora è proposta, ha una conseguenza indubitatamente più grave pel principio universale di libertà e d'illimitazione che l'informa. Io non credo poi che si possa fare confronto ragionevole tra i conti correnti nel commercio colla generale concessione di qualunque anatocismo nelle contrattazioni civili. La realtà è che questa sorta di contrattazioni nelle Casse di risparmio, ad esempio, sono una beneficenza; nel commercio sono talvolta un mezzo poco pericoloso di negoziare il danaro tra persone che fanno affari a breve termine, i cui negozi stanno tutti nel dare un gran movimento alle loro operazioni e tra persone tutte esperte di computisteria.

Ma quando si tratta d'impiantare questo principio come legge universale per tutte sorta di contrattazioni di mutuo fra qualunque specie di persone, egli è certo che la cosa praticamente cambia assai d'aspetto, e che non potrà a meno che produrre molta facilità agli astuti di accalappiare i rozzi e i contadini, i quali non conoscono gli effetti di questi patti, nè tengono il filo di questi conti complicati. Quindi liti, quindi liquidazioni difficilissime e costosissime, quindi anche fallimenti e gravissimi danni a coloro che si fossero sottoposti a simili condizioni.

Già l'onorevole farina faceva ieri notare molto saviamente questa differenza tra le commerciali e le civili contrattazioni, e la classe di persone che rispettivamente vi s'impegnano; quindi su questo punto specialmente io non mi estenderò più oltre. Dirò per altro ancora che, se ad alcuno paressero esagerati i timori che si manifestano a questo riguardo, io credo che noi dobbiamo pur avere in mente che la legge che si propone, mutando radicalmente tutto il principio della contrattazione di mutuo, produrrà conseguenze vastissime, conseguenze le quali saranno benissimo calcolate dai mutuanti esperti, e specialmente da quelli poco onesti che studieranno i più sottili modi di congegnare i loro contratti, conseguenze però che non potranno essere prevedute da quelli meno colti e meno conoscenti di questa materia. Perciò io ebbi ad esternare l'opinione che, se si voleva accettare in qualche modo nella nostra legislazione il principio dell'anatocismo, escluso sinora totalmente per gl'interessi dei capitali, avrebbe bastato il derogare alle disposizioni speciali del Codice, che non permette gl'interessi degl'interessi, nemmeno dopo giudiziale domanda, in fatto di rendite non vitalizie di capitali.

Ciò, a parer mio, basterebbe certamente ad impedire gli inconvenienti che l'onorevole guardasigilli accennava sorgere da questa disposizione del Codice, in quanto si cerca di eluderla mediante novazioni fittizie.

Per verità io credo di poter osservare con ragione che non sempre queste novazioni possono essere ritenute dolose; e poi in queste medesime novazioni, per lo meno si ha il bene di mettere il debitore in conoscenza del suo debito; poichè, dovendo egli sottoscrivere un nuovo atto gliene viene necessaria occasione di riconoscere il quantitativo dei suoi arretrati e di scoprire quali sono i calcoli e le esigenze del suo creditore: all'incontro, l'anatocismo libero, come rimarrebbe dopo questa legge, non lascia mai occasione al debitore di riconoscere a quali termini egli insensibilmente discenda, e qual sia in definitiva la liquidazione che gli viene preparando il suo creditore.

Del resto, comunque sia più o men grave questo inconveniente della innovazione fittizia, sarebbe risecato nel sistema che io additava. Quindi io credo che, per attuare l'intendimento in questo articolo avuto di mira, al più al più si potrebbe statuire che gl'interessi fruttassero interesse dietro giudiziale domanda, senz'altro discorso di convenzione speciale. Almeno l'anatocismo non sarebbe sconfinato, ma ristretto in una sola categoria di casi e di morosità, casi potuti prevedere e previsti dal creditore e dal debitore e dalla legge stessa in generale; non avrebbe quel tanto pericolo di degenerare in sorgente di rovina inavvertita pel debitore male accorto e caduto in mani d'un astuto e disonesto mutuante.

La giudiziale domanda in questo fatto è certamente la cosa la più facile, la più libera al creditore. Questi, con una spesa di pochi soldi, può far diffidare giudizialmente il suo debitore a pagargli gl'interessi e metterlo così in mora produttiva di altri interessi. Per contro egli è pur sempre vero che il debitore, il quale voglia costringere il creditore a ricevere il debito scaduto ed esonerarsi dalla decorrenza ulteriore degl'interessi, con fare l'offerta legale e reale al creditore, ha da sopportare varie spese, almeno per anticipazione, ed incontrare varie formalità difficili, minute e lunghe.

L'onorevole relatore diceva ieri che la legge ha provveduto a questa bisogna mezzi facili e spicci. Io lo prego di por mente agli articoli del Codice civile e del Codice di procedura che riguardano questi depositi reali, e vedrà che per farli in tutte le regole, cosicchè possa il debitore essere sicuro della cessazione degl'interessi, ci vogliono molte e molte formalità, ci vuole molta esattezza: bisogna non solo offrire il debito liquido, ma ancora una somma per quanto vi può essere d'illiquido. E questa è certo una clausola difficile assai per un debitore incolto che si sia obbligato agl'interessi degl'interessi, e massime in certi contratti complicati, e che, avendo da fare con un creditore astuto, non ne ottiene nemmeno il conto preciso di ciò che egli pretende. Del resto, io non insisterò più oltre su quanto già esposi: mi limiterò a dire che è sempre di grande importanza la legislazione che riguarda gl'interessi degl'interessi, specialmente rispetto alla classe la più numerosa, la meno conscia di quello che fa, quando si tratta di obbligazioni complicate di effetto lontano, e che esigono molta esperienza di contabilità.

Essa è tanto più grave questa disposizione sull'anatocismo nella presente legge per i principii generali che la informano, i quali, come osservava e come venne ieri dichiarato, non danno luogo a quell'interpretazione di quest'articolo stesso che i giuristi francesi ed i tribunali diedero al loro Codice, benchè concepito in eguali termini. Tutte le legislazioni mettono più o men forte freno all'anatocismo, anche dove l'hanno adottato in massima, ossia non l'hanno assolutamente escluso.

Io prego quindi la Camera di tener conto di queste osservazioni nel suo voto, e certamente vedrei con piacere che almeno qualche misura di cautela e di temperamento più efficace, che non sono quelli proposti finora, fosse introdotta in quest'articolo, che non può a meno che avere conseguenze incalcolabili per un gran numero di debitori.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al signor ministro di grazia e giustizia.

**DE FORESTA**, *ministro di grazia e giustizia*. La cedo al signor relatore.

**CAVOUR G.**, *relatore*. La Commissione ha riconosciuto che l'anatocismo presenta alcuni pericoli, e per questo essa si è studiata di circondarne l'uso di alcune misure di cautela e prudenziali, le quali, a suo modo di vedere, bastano per togliere quei pericoli così gravi, segnalati con molta forza dall'onorevole Della Motta e dall'onorevole Farina Paolo nella seduta di ieri. Questi, caldo propugnatore della libertà dell'interesse, ha però un certo timore che l'anatocismo possa condurre in rovina speculatori inesperti, i quali si rendono poco conto delle sue conseguenze.

Dovrei qui ripetere alcune delle cose già dette ieri, ma mi limito ad osservare che noi crediamo che i due temperamenti proposti dalla Commissione non sono più così insignificanti come si volle esporre. Noi stabiliamo in modo espresso che la prescrizione quinquennale sarà sempre applicabile. Si sa che la prescrizione essendo d'ordine pubblico, non si può rinunciarvi con patto contrario. Non abbiamo nemmeno creduto necessario di esprimere nell'articolo che non si potesse mai preventivamente rinunziare a questa prescrizione, perchè è un principio elementare di diritto.

L'anatocismo poi è specialmente pericoloso quando si lascia andare per un lungo tratto di tempo. Infatti nei primi anni il moltiplico va lentamente; acquista poi una proporzione veramente spaventevole negli anni ulteriori: ridotto esso a cinque anni, il suo effetto noi crediamo che non possa poi avere tanta forza. Di più, se la Camera sarà per adottare il temperamento da noi proposto nell'articolo 4, chi si accorge dopo due, dopo tre anni, dei pericoli di un primo contratto, può arrestarne gli effetti invocando la disposizione di quell'articolo 4. Ecco un'altra disposizione che risponde alla specie messa innanzi dall'onorevole Della Motta.

In quei casi che veramente potrebbero produrre conseguenze esorbitanti, si può invocare il rimedio dell'articolo 4 subito dopo un solo anno; l'anatocismo non può cominciare se non dopo un anno, secondo la misura che abbiamo messa nella legge. In ogni caso, anche se ci fosse negligenza da una parte e dall'altra, il creditore che volesse ingrossare troppo la sua somma, si troverebbe arrestato dall'applicazione della prescrizione quinquennale.

Ritornerò poi a quello che ho già detto due o tre volte: ogni libertà porta sempre seco alcuni pericoli suoi speciali. Per non correre alcun pericolo, non vi sarebbe altro mezzo migliore che quello di tenere sempre gli uomini inceppati in tutti gli atti della loro vita. Inoltre sarebbe poi affatto illogico proclamare la libertà degl'interessi e non proclamare quest'altra libertà, che è una rigorosa conseguenza della prima.

Si è detto nella relazione che questa legge non può sempre essere perfettamente logica e coerente a se stessa. I vari temperamenti proposti per conservare un rimasuglio di tutela in favore dei mutuatari, mostrano che la Commissione non è andata fino al punto di quei pubblicisti, i quali in altre occasioni dissero: *Vadano in perdizione le colonie, piuttosto che un principio*. Noi crediamo che gli uomini non siano sempre abbastanza ragionevoli per sopportare l'applicazione rigorosa di tutti i principii fino al loro estremo. Ed è per questo che abbiamo introdotti questi temperamenti.

Siamo poi in una situazione singolare. Quando difendiamo la libertà dell'interesse, siamo accusati da molti di essere troppo arditi, di essere imprudenti, di andare al di là di quanto permetterebbe ancora lo stato della nostra popolazione; quando poi vogliamo introdurre alcuni temperamenti per ovviare a certi sconcerti che possono accadere in una transizione da un regime molto ristretto ad un regime di grandissima libertà, ci si rimprovera di essere illogici, e ciò da quegli stessi che ci hanno combattuti prima come troppo arditi. Veramente una parte di queste obbiezioni mi pare che neutralizzi l'altra.

L'onorevole Della Motta proponeva di restringere la facoltà dell'interesse degl'interessi al caso di una giudiziale domanda: ma noi crediamo che ciò sarebbe moltiplicare inutilmente le liti che costano molto e inaspriscono gli animi.

Non è più semplice che si fissi per convenzione e amichevolmente ciò che si può fissare con atti che hanno sempre qualche cosa di odioso? Gli atti giuridici hanno sempre qualche cosa di ostile, costano di più ed esigono l'intervento dei pubblici uffiziali, più assai dell'offerta reale che il debitore può fare, se si tratta di un creditore assente, latitante, o che si rifiuti di ricevere il suo danaro. Questi però sono casi rarissimi, perchè il danaro si può sempre far fruttare altrimenti dal capitalista cui viene offerto.

Per tutti questi motivi, sebbene riconosciamo che in questa misura possono esservi alcuni inconvenienti, crediamo tuttavia assai superiori i vantaggi che ne possono derivare, come la maggior libertà nei contratti, e, per essere coerente al principio adottato nel primo articolo, la Commissione mantiene la sua proposta. Dichiaro tuttavia che facilmente essa si accorderà col signor ministro nel mantenere la parola *inoltre*, e in qualche altra leggera modificazione di redazione, che il signor ministro è disposto a indicare.

**PRESIDENTE**. La parola spetta all'onorevole Farina Paolo.

**FARINA P.** Ieri sul finire della seduta mi contentai di dire alla Camera che mi sarei astenuto dal votare quest'articolo: ora, avendo maggiormente studiato la materia, mi sono convinto che quest'articolo è d'una gravità e d'un pericolo tale che assolutamente la mia coscienza si rifiuta ad ammetterlo, e, se verrà conservato nell'attuale progetto, sarò costretto a votare contro di esso.

Affinchè la Camera si faccia un'idea della gravità di questo articolo, non saprei far di meglio, se non che sottoporre alle sue considerazioni le conseguenze che ne deriverebbero nel caso di un determinato contratto. Suppongasi un uomo il quale dia ad imprestito 100,000 lire ad un altro colla stipulazione del pagamento degl'interessi al 10 per cento, quale si vede indicata nell'articolo 2 del progetto. Se il nostro paese fosse abituato al calcolo dei moltiplici, non troverei alcun pericolo in questa libertà, ma tanto è vero che il paese non vi è abituato, che se io domando al signor guardasigilli pel primo quale sarà il debito di quest'uomo dopo aver tenuto per trent'anni 100,000 lire al 10 per cento, sono convinto che non me lo saprà dire; nè credo che possa dirmelo all'improvviso, neppure il signor ministro delle finanze: figuriamoci poi se lo può sapere la maggior parte dei nostri concittadini.

Io non credo di far torto nè al signor ministro nè agli altri membri di questa Camera dicendo che quasi nessuno di noi nelle varie combinazioni dell'interesse saprebbe, senza lungo calcolo, determinare quale sarebbe la conseguenza di questa contrattazione. Infatti, volete voi sapere quale sarebbe il debito di quest'uomo, che in origine avrebbe ricevuto 100,000 lire, prima della fine dei trent'anni? Egli dovrebbe ad un dipresso più di 1,600,000 lire.

Credete voi che il paese, che i nostri concittadini siano veramente a tal segno di coltura per avere conoscenza di affrontare colla stipulazione degl'interessi degl'interessi questo pericolo? Io assolutamente credo di no, e reputo quindi che gravissimi sono i danni che la libertà può arrecare

in questo caso, perchè essa inchiude un pericolo che nelle ordinarie cognizioni dei contraenti non è abbastanza preveduto.

Ma mi si risponderà: a che andate facendo questi calcoli che sono calcoli fanciulleschi per ispaventare le menti? Il rimedio sta nella legge, dal momento che avete la prescrizione, la quale provvede a tutto.

Signori, io dico che la prescrizione provvede a niente, perchè è facile di eluderla. Con una semplice citazione giudiciale si toglie l'effetto della prescrizione. Al fine dei cinque anni il creditore, il quale non vuol perdere quanto gli è dovuto, manda un semplice atto di citazione al suo debitore e lascia andar avanti il debito senza inquietarsi, avvertendo solo che l'istanza non resti perenta dopo tre anni; e mantenendola viva di tre in tre anni con qualche atto giuridico, viene nel decorso di trent'anni, e prima che il suo credito in capitale sia prescritto, a formare quel cumulo che io ho avuto l'onore d'indicarvi senza per nulla essere impedito da quel ritegno che la Commissione ha creduto d'introdurre.

A fronte di queste circostanze, io credo estremamente pericoloso di lasciar luogo ad un fatto di questa natura, fatto che non può sufficientemente entrare nelle previsioni dei contraenti, perchè nel nostro paese queste combinazioni sono ancora quasi nuove, e veramente sarebbe un esporre gente impreparata agli effetti di una libertà di cui non conoscono le conseguenze. Questo è come il caso dei ragazzi, ai quali se lasciate tra le mani un coltello affilato, facilmente possono ferirsi, ed io credo quindi che questa libertà, dirò così, sconfinata, non possa in questo momento essere dal legislatore accordata.

Verrà giorno in cui la coltura del paese sarà tale che potrà ciascun contraente prevedere le conseguenze di quest'operazione; ma in questo momento non sapremmo prevederle noi, e molto meno prevederle saprebbero coloro che hanno una coltura di gran lunga inferiore alla nostra. Ripeto quindi essere mio avviso che questa libertà assolutamente non possa essere ammessa. Ma si dice: voi siete antilogici, perchè ammettete la libertà dell'interesse, e non ammettete quella dell'interesse degl'interessi.

Io questa antilogia non la vedo. Infatti, perchè colui che vuole in trent'anni percepire il 50 per cento e più d'interesse all'anno, facendo il cumulo degl'interessi, come nel caso da me indicato, non lo dice francamente? Dica francamente: io voglio il 50 per cento all'anno, ed allora il suo debitore sarà messo in avvertenza, e non incorrerà in un debito enorme al quale non pensava dapprima.

Ma quando il debitore non prevede il pericolo, non è nemmeno eccitato a prevalersi di tutti i mezzi che questa legge gli fornisce per evitarlo; poichè, non nascendo neppure nella sua mente il pensiero di potere un giorno essere debitore di una somma così enorme, è evidente che egli non si prevale dei mezzi che la legge gli accorda per sortire da questi imbarazzi, giacchè non li prevede. Io quindi credo che, nelle condizioni attuali di coltura del nostro paese relativamente al calcolo dei moltiplici, sia estremamente pericoloso di accordare questa libertà, siccome quella che indurrebbe una gran quantità di debitori in gravissimi impegni che neppure sognavano nel contrarre il debito. Per conseguenza io credo che tale libertà non si possa assolutamente concedere.

Non trovo poi che vi sia contraddizione per parte nostra, poichè la libertà sussiste tuttavia. Non si tratta infine di stabilire altro, se non che il mutuante che vuole un interesse enorme, sia obbligato a dirlo francamente, affinchè anche il mutuatario ne sia prevenuto, e che non si lasci un'arma occulta, per così dire, nelle mani del mutuante, colla quale ei possa aggravare eccessivamente la condizione del mutuatario, senza che questi quasi se ne accorga.

Io credo quindi che la stipulazione dell'*anatocismo* assolutamente non si possa, nè si debba ammettere.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Menabrea.

**MENABREA.** Mon intention n'était pas de prendre la parole dans cette discussion, d'autant plus que j'avais déjà exposé dans la précédente Session des raisons analogues à celles qui ont été développées, il y a quelques jours, par l'honorable monsieur Valerio, et auxquelles, ce me semble, il n'a pas été répondu. Mais, puisque l'honorable monsieur Farina a soulevé la question des chiffres, je me laisse naturellement entraîner, et j'espère que la Chambre voudra bien me permettre de lui soumettre quelques considérations sur quelques-unes des conséquences de la loi.

Messieurs, dans toute cette discussion on a traité les questions d'une manière un peu trop absolue au point de vue théorique; et je crois qu'on ne s'est pas attaché assez à descendre dans les conséquences pratiques de la loi. On n'a considéré que les grands centres de population, où l'on trouve des établissements de crédit, une Bourse, etc., et où toutes les opérations d'emprunt, d'échange peuvent à peu près avoir lieu telles quelles ont été décrites par les défenseurs de la loi.

Mais pénétrons dans les campagnes, dans les vallées qui sont éloignées de la capitale et des grands centres de population, et voyons ce qui s'y passe. Examinons un mandement de 5 à 6 mille habitants, qui est à peu près la population ordinaire des mandements de nos montagnes; vous y trouverez de 7 à 8 cents propriétaires. Sur ces 800 propriétaires il y en aura toujours au moins de 100 à 200 qui sont débiteurs, et dont les dettes doivent s'acquitter à des échéances déterminées. Or, à qui s'adressent ces propriétaires pour emprunter de l'argent? Croyez-vous qu'ils aillent pour cela dans le chef-lieu de la province? Certainement non, parce qu'ils n'y sont généralement pas connus.

Mais il se trouve ordinairement à proximité deux ou trois capitalistes qui spéculent sur les besoins des propriétaires; c'est donc à ces deux ou trois capitalistes que le pauvre petit propriétaire obéré sera obligé de s'adresser; ce sera par leurs mains qu'il devra passer pour faire face à ses affaires.

Vienne le moment de l'échéance; avec la loi actuelle que va-t-il arriver? Observons d'abord que nous avons annuellement une inscription hypothécaire qui s'élève à 154 millions; dans cette somme, les hypothèques conventionnelles pour somme certaine figurent pour 90 millions.

On peut admettre qu'environ 30 millions sont remboursables annuellement. Je ne crois pas qu'il y ait là exagération. Cela posé, un grand nombre de propriétaires, se trouvant généralement dans l'impossibilité de faire face aux remboursements, seront obligés de renouveler leurs engagements. Mais alors ces capitalistes dont j'ai parlé et qui sont les seuls auxquels les propriétaires puissent s'adresser dans les localités reculées, renouvelleront volontiers leurs conventions, à condition cependant que les débiteurs, au lieu de 5 pour cent, paieront 6, 7 et même 10 pour cent.

Voilà donc que le pauvre petit propriétaire qui ne pouvait pas payer une première fois, se trouvera de nouveau plus obéré qu'auparavant puisqu'il devra payer un intérêt beaucoup plus élevé. Le capitaliste alors dira au propriétaire: si vous ne pouvez pas payer de sitôt, vous stipulerez que les intérêts s'accumuleront. La loi, du reste, y pourvoit d'elle-même. Voilà donc un propriétaire qui s'engage dans une dette dont il ne peut pas prévoir les conséquences.

Maintenant, messieurs, vous faites-vous une idée de ce que c'est que l'anatocisme, soit la capitalisation des intérêts? J'ai fait un petit calcul qui se trouve, du reste, dans tous les livres d'escompte; nous voyons que pour doubler le capital il faut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Au 5 | pour 100 | 14 ans 2 mois. |
| 6 | » | 11 ans et demi. |
| 7 | » | 10 ans 5 mois. |
| 8 | » | 9 ans. |
| 9 | » | 8 ans. |
| 10 | » | 7 ans 5 mois. |

On a parlé de la prescription qui a lieu au bout de cinq ans; mais, comme l'a fait observer l'honorable député Farina il est évident que par un simple acte judiciaire on peut renouveler l'engagement et par conséquent le premier capital continue à s'augmenter de la même manière que s'il n'y avait pas prescription.

Maintenant, quel sera le but de ces petits capitalistes? Ils sont, eux aussi, avides de propriétés; ils convoitisent celles du voisin; et le prêt usuraire est le moyen dont ils se servent ordinairement pour arriver à leur but. Cela se voit tous les jours.

A la vérité ils ont quelque frein dans les lois en vigueur; mais avec la loi actuelle la dépossession des petits propriétaires se fera systématiquement d'une manière légale, régulière et avec une effrayante rapidité; car, au bout de 9 ans, probablement les dettes actuelles seront doublées; le débiteur qui n'aura pas pu s'acquitter une première fois, le pourra encore moins la seconde, et la conclusion sera *l'expropriation forcée*. Voilà donc une foule d'individus qui seront dépossédés. Si l'on veut se rendre compte du nombre de ceux qui seront réduits à cette triste position, le calcul serait peut-être difficile à établir d'une manière rigoureuse; mais on peut cependant s'en faire une idée approximative.

Je vois dans les comptes-rendus judiciaires de 1850 qu'il y a eu 953 ventes par autorité judiciaire et que sur ce nombre 586 ont eu lieu par suite d'expropriation forcée. Et notez que le plus grand nombre de ces expropriations sont faites sur de petits propriétaires qui possèdent un capital de deux à cinq mille francs. Maintenant je crois que ce n'est pas exagérer que d'admettre que par le moyen de l'article de loi relatif à l'anatocisme qu'on veut introduire, ce nombre d'expropriations sera quadruplé. Vous aurez donc au bout d'un an deux mille individus qui seront expropriés.

Cependant je crois que dans les premières années toutes ces expropriations n'auront pas lieu; le nombre en diminuira peut-être, parce que certains créanciers attendront jusqu'à ce que les débiteurs soient assez obérés pour être dans l'impossibilité de payer. Le nombre total des expropriations s'accumulera jusqu'à cette époque, et si nous admettons que deux mille débiteurs deviennent annuellement, par le fait de la loi, incapables de s'acquitter, il y aura, dans l'espace de dix ans, 20 mille propriétaires qui seront contraints de subir l'expropriation forcée. Ces 20 mille propriétaires représentent généralement des chefs de famille, dont le nombre des membres peut être moyennement évalué à 4 par maison, ce qui fera en tout, au bout de dix ans, 80 mille individus qui tomberont dans les rangs des prolétaires. Voilà, messieurs, les conséquences auxquelles on arrivera très-probablement: prolétariat, ou bien diminution de la population, par suite d'émigrations forcées.

Mais, me répondra-t-on, par ce moyen vous diminuirez la petite propriété, qui est un des maux actuels de la société.

*Diverse voci.* Non! non!

**MENABREA.** Je reconnais les avantages de la grande propriété, qui permet d'appliquer plus facilement les méthodes agricoles, et de faire rendre au sol des produits supérieurs en quantité et en qualité. La grande propriété a également d'autres avantages incontestables. Mais je crois que la petite propriété est aussi un besoin et un des éléments essentiels de stabilité et de progrès dans la société.

Pour s'en convaincre il faut s'élever à des considérations non pas d'ordre matériel, mais d'un ordre moral qui, malheureusement, sont quelquefois laissées de côté dans les calculs des économistes. Je n'appartiens pas à la grande association des économistes; cependant j'étudie avec assez de soin la marche de leur science, et je crois que l'on peut en déduire que l'*homme* n'est en définitive qu'un instrument de production et un instrument de consommation.

La partie spirituelle et morale de l'homme s'y trouve presque complètement effacée: l'on dirait que dans l'homme il n'y a rien au-dessus des simples besoins matériels. Mais, au contraire, n'y a-t-il pas dans lui quelque chose de plus noble? N'y a-t-il pas l'amour du sol qui l'a vu naître, l'amour de la patrie, le sentiment de l'honneur? Et tous ces sentiments ne sont-ils pas développés par celui de l'indépendance qui est attaché à la propriété?

Tant qu'un homme sera propriétaire, tant qu'il tiendra au sol par quelque lien, il s'adonnera au travail, il cherchera à améliorer moralement et matériellement sa position; mais le jour où la loi l'aura violemment arraché du sol et l'aura rendu prolétaire, ce jour là il se déclarera l'ennemi de la société au lieu d'en être un des appuis. C'est malheureusement vers ces tendances que l'on marche aujourd'hui par trop d'esprit de généralisation et de centralisation.

Je crois donc, messieurs, que nous devons aussi nous préoccuper des conséquences morales de cette question. Je crois que dans les grands centres de population, où il y a de nombreux moyens d'échange, où les institutions de crédit existent, la loi actuelle ne sera pas désastreuse, et même, peut-être, elle fera disparaître bien des abus qui se commettent contrairement aux lois.

Mais nous ne devons pas perdre de vue que la loi en vigueur qui fixe une limite à l'intérêt est une loi tutélaire, surtout pour cette partie nombreuse de la population qui a le plus besoin de la protection de l'Etat.

Du reste, on nous propose la liberté absolue de l'intérêt comme une chose nouvelle, comme une création de la science moderne. Mais j'observe que la liberté absolue de l'intérêt est le système le plus antique, le système primitif des sociétés. Et pourquoi a-t-on établi des limites à l'intérêt? C'est à cause des abus qui se sont toujours manifestés, et qui ont fait sentir le besoin d'y mettre un frein, chez tous les peuples civilisés.

J'avoue que les conditions économiques sont un peu changées aujourd'hui; car, grâce aux établissements de crédit, la circulation des différentes valeurs s'opère beaucoup plus facilement, et l'argent lui-même, comme monnaie, a peut-être moins d'importance qu'anciennement.

Je pense que l'argent deviendra lui-même une marchandise comme une autre, selon la définition des économistes; mais je ferai observer que chez nous il n'est point encore arrivé à ce point, que c'est encore une marchandise spécialement privilégiée. L'argent, ou pour mieux dire l'or, en Angleterre, est à peu près une marchandise, parce que là toutes les valeurs sont mobilisées et facilment échangeables.

Mais cela n'est pas pour le moment dans notre pays. Il ne faut pas exagérer les déductions d'un principe théorique; et

je dirai même que si l'on voulait pousser jusqu'à ses conséquences extrêmes la science économique, son dernier mot serait presque la *Banque de Proudhon*; cependant nous n'en sommes pas encore là. Par conséquent, tandis que les conditions économiques de notre pays ne sont pas plus développées, que les transactions ne sont pas rendues plus faciles, cette liberté de l'intérêt illimité unie à l'anatocisme peut nous conduire à des conséquences dont nous ne saurions prévoir tous les fâcheux effets dans les provinces éloignées qui ne sont pas en relation avec les grands centres de population, et qui par conséquent possèdent peu de moyens d'échange.

Je crois que je n'ai rien exagéré dans les calculs que j'ai eu l'honneur d'exposer et que lorsque cette loi viendra d'une manière imprévue frapper les populations, elles en seront elles-mêmes douloureusement émues. Je pense donc qu'il serait nécessaire d'introduire quelque tempérament dans l'article 2. Je ne suis pas à même de proposer moi-même ce temperament, car il faudrait le coordonner avec les articles du Code civil; je laisse cette tâche à mes collègues qui sont mieux que moi versés dans ces questions.

**CAVOUR**, *presidente del Consiglio, ministro delle finanze e degli esteri.* L'onorevole Menabrea, spinto dall'amore che porta alla scienza dei numeri, ha creduto di dover prendere la parola per dare spiegazioni sui calcoli fatti dall'onorevole Farina; ma, lasciato il campo della matematica, spaziò in quello della politica economia, e con grande mia sorpresa venne a ripetere quell'accusa che si legge in tutti gli scrittori nemici di quella scienza, che cioè gli economisti vogliono ridurre l'uomo allo stato di macchina produttrice; accusa, e, se non fosse il rispetto che ho pel deputato Menabrea, direi quasi calunnia, che è stata combattuta e distrutta dai più illustri e moderni cultori della scienza economica, le cui opere, per quanto mi pare, l'onorevole Menabrea non ha forse lette con quell'attenzione che porta nelle scienze che così bene conosce, e che così distintamente professa; poichè ha proclamato in faccia al Parlamento che l'ultima parola della economia politica sia la Banca Proudhon. Questa sentenza basta, a parer mio, a provare che l'onorevole Menabrea non ha fatto degli scrittori classici di economia il suo studio abituale.

Lasciate le questioni teoriche, seguirò l'onorevole Menabrea nelle peregrinazioni che egli fece in quella parte remota dello Stato in cui la legge attuale e l'articolo che si sta discutendo deve produrre effetti così disastrosi.

Egli ha detto che un povero proprietario, il quale prendesse un capitale a mutuo mediante un contratto in cui si stabilisse che gl'interessi non si pagheranno ma saranno accumulati, vedrebbe in breve giro d'anni raddoppiato il suo debito. Disse molto opportunamente che, se la ragione dell'interesse sarà del dieci, il capitale sarà raddoppiato in sette anni; se del cinque, in quattordici anni; e che quindi questo proprietario si troverebbe quasi, a sua insaputa nell'impossibilità di soddisfare al suo debito alla scadenza del contratto.

Questo è verissimo; ma, signori, credete voi che vi sieno molti capitalisti i quali consentano ad impiegare i loro capitali senza poterne riscuotere utile alcuno per un lungo periodo d'anni? Io non lo credo, anzi quella categoria di capitalisti, cui alludeva l'onorevole Menabrea, è appunto quella che sarebbe meno disposta a rinunziare alla disponibilità delle sue rendite; perchè, essendo una classe molto accorta e tutta intenta ad approfittare dei bisogni dei suoi vicini per far contratti vantaggiosi, è necessario che abbia sempre i suoi capitali disponibili. Non è dunque probabile che una tal classe di persone voglia rinunziare alla possibilità di disporre del suo capitale per cinque, per dieci, per quindici anni.

D'altronde, signori, rinunziando alla possibilità di disporre del capitale, anche in vista di porre il debitore in una condizione tale da dover sottostare alla legge che gl'impone il creditore, convien por mente che il debitore, quando sarà trascorsa quella mora che gli fu accordata, si troverà in una pessima condizione, ed il pegno che avrà dato sarà aggravato e dal capitale originario e da tutti gl'interessi; senzachè, il fondo ipotecato è passibile di tutto il deterioramento cui potrà soggiacere in quel lungo periodo di anni.

Il proprietario, il coltivatore che acconsente ad un patto così improvvido quale si è quello di non pagare gl'interessi regolarmente lasciandoli moltiplicare, è evidentemente una persona poco accorta, poco industriosa, poco economa, ed è possibile che il suo fondo scapiti nelle di lui mani, e che quindi il pegno di cui poteva disporre quando contrasse il mutuo, sia scemato di valore all'epoca in cui il creditore sarà nella necessità di far valere la sua azione sul medesimo. Io tengo quindi che il pericolo di vedere molti contratti di questa fatta, nei quali cioè sia per parte del creditore stipulata la rinuncia alla percezione degl'interessi per un lungo periodo di anni, come ha mostrato di temere l'onorevole Menabrea, sia cosa affatto improbabile.

L'anatocismo può essere utile in certe determinate circostanze, può cioè essere utile allorquando un proprietario prevede che per un periodo breve sarà in circostanze difficili e che gli è molto giovevole il poter ritardare di un anno o due la corrisponsione dell'interesse. Ma quello che sarà per lui un gran benefizio (e qui prego l'onorevole Menabrea di volermi accordare la sua attenzione), quando, senza avere stabilito l'anatocismo, si troverà nell'impossibilità di pagare l'interesse, allora che cosa accadrà? Accadrà che, se non paga gl'interessi, dovrà ottenere una mora dal suo creditore.

La legge attuale non permette che il creditore aggiunga l'interesse al capitale sull'istessa scrittura. Quindi che cosa ne avverrà? O il creditore, sgomentato dalla poca regolarità del suo debitore, non consentirà a nessun patto e l'esproprierà, o almeno lo tradurrà in giudizio, e, se otterrà una sentenza, dal momento che l'avrà ottenuta, il capitale sarà unito all'interesse e costituirà un nuovo debito che produrrà nuovi interessi.

Ma, signori, la spesa di un giudizio, qualunque sia la somma, non è di gran lunga inferiore all'interesse degl'interessi. Pur troppo non abbiamo finora trovato un mezzo mercè cui le liti si facciano a buon mercato! (*Bisbiglio*) Il fisco da un lato e i patrocinanti dall'altro pongono un ostacolo invincibile a questo stato di cose, epperciò io dico che le spese di un processo sono cento volte più dannose ai piccoli proprietari che non il pericolo dell'interesse moltiplice.

All'onorevole Menabrea, il quale era in vena di dipingerci luoghi remoti in cui ciò non succede, dirò che non v'ha paese al mondo dove si litighi di più che nei luoghi remoti a cui faceva allusione; e credo che, se prenderà ad esaminare la statistica giudiziaria, vedrà che il numero delle liti e dei processi, rispetto alla popolazione, è molto maggiore in quelle località che non nei gran centri. Ciò prova che in quei luoghi lontani dalle città lo spirito di litigio domina più che altrove; e la massima parte di queste liti hanno appunto origine dalle azioni mosse dai creditori verso i debitori morosi.

Noi riteniamo quindi per cosa immancabile che la facoltà conferita al debitore di acconsentire al pagamento degl'interessi degl'interessi debba avere per effetto di diminuire le liti che i creditori imprendono per ottenere il pagamento immediato

del loro credito, oppure per ottenere una sentenza che dia loro il diritto di ottenere l'interesse su quanto è loro dovuto, e che perciò questa disposizione sia altamente favorevole ai debitori.

Certamente, come diceva l'onorevole relatore della Giunta, qualunque provvisione può avere degli inconvenienti e generare qualche male insieme al bene che è destinata a produrre. Si può abusare di tutto; si può abusare della libertà di stabilire gl'interessi, come della libertà di fare qualunque contratto, ma io tengo per fermo che il pericolo dell'abuso sia infinitamente minore del vantaggio che possono ottenere i debitori da questa facoltà loro consentita dalla legge per indurre il creditore a non muovere un'azione giudiziaria all'epoca della scadenza del loro debito ed a concedere loro nuove more pel pagamento dei loro debiti.

Io credo quindi che questa disposizione sia affatto favorevole alla piccola proprietà. E qui mi occorre di fare all'onorevole Menabrea una breve osservazione. Egli ha fatto l'apologia della piccola proprietà per trovar modo di fare la critica dell'economia politica, come se gli economisti fossero i fautori della grande proprietà.

Mi permetta di dirgli che in altra occasione, discutendosi su altro argomento, se ben mi rammento, chi parlò contro il pericolo del soverchio sminuzzamento della proprietà furono appunto oratori che siedono dalla parte ove trovasi l'onorevole Menabrea.

Quando si disputava per un cambiamento nella legge di successione, fu appunto da quel lato della Camera che furono esposti gl'inconvenienti economici e sociali che possono sorgere dalle soverchie divisioni della proprietà. In quegli stessi libri in cui si combattono i principii dell'economia politica ho visto attribuire una parte dei mali che si dicono affliggere la Francia all'estremo sminuzzamento della proprietà. Dunque mi permetta l'onorevole Menabrea di manifestare alquanto la mia meraviglia che questa paura del concentramento della proprietà siasi mostrata su quegli stessi banchi su cui siede l'onorevole Menabrea.

Io porto opinione che sì l'uno che l'altro di questi pericoli sia affatto immaginario; che gli ordini che governano la distribuzione della proprietà abbiano una ben altra potenza da non poter essere questa gravemente modificata nè dalla legge che ora discutiamo, nè fors'anche dalla legge cui testè faceva allusione. Io ritengo che la proprietà abbia una tendenza a dividersi, e credo sia bene che questa tendenza abbia da essere mantenuta in certi limiti, ma questo lo faranno le forze sociali, sulle quali la nostra legislazione non può avere una grande influenza.

Spero quindi che la Camera non si lascierà arrestare dal pericolo che fu rappresentato dall'onorevole Menabrea, e che perciò vorrà sancire il principio che informa l'articolo 2 del presente progetto di legge.

**MENABREA.** Je demande la parole pour une question personnelle.

Monsieur le président du Conseil m'ayant fait l'honneur d'adresser principalement à moi son discours, je répondrai quelque chose sur ce qui me touche personnellement.

J'avoue que monsieur le président du Conseil a meilleure mémoire que moi. Je ne me souviens pas que la question de la grande et de la petite propriété ait déjà été agitée dans cette enceinte, et que des bancs de ce côté-ci soient surgis des orateurs qui aient soutenu la grande au détriment de la petite. Toutefois je dois dire mon opinion à cet égard; j'estime la grande et j'aime la petite propriété (*Ilarità*), je crois que l'une et l'autre sont nécessaires pour le bien de la société, et je crois qu'un bon Gouvernement doit entretenir une juste proportion entre la grande et la petite propriété.

Monsieur le président du Conseil s'est récrié contre l'accusation de matérialisme qu'il me dit avoir imputée aux économistes. Je n'ai point eu cette pensée. Les économistes, il est vrai, ont été accusés de matérialisme et ils ont repoussé avec vigueur et conviction une telle accusation; mais il n'en est pas moins vrai que l'on peut déduire de leurs principes que l'homme n'est qu'un instrument de production et de consommation. Si dans une telle déduction j'ai pu commettre une erreur de raisonnement, je prierais la Chambre de vouloir bien m'excuser, mais j'ai cela de commun avec beaucoup d'hommes qui s'occupent de sciences et même avec beaucoup d'économistes qui ne sont pas tous d'accord sur les conséquences d'un même principe.

Pour preuve j'ai entre les mains une thèse d'agrégation qui a été soutenue, il y a quelques mois, par un des jeunes gens les plus distingués qui soient sortis de notre Université; c'est la thèse de monsieur J.-Jacques Reymond; elle a pour objet l'économie politique et la question de la rente. J'y trouve que jusqu'en 1840, dans les théories de la *rente*, les économistes avaient généralement adopté les idées de Malthus et Ricardo.

Mais en 1840 vient monsieur Carrey, économiste américain, qui renverse complètement cette théorie; de là division au camp des économistes. Or voici quel est l'état actuel de la question tel que l'expose la thèse que j'ai citée :

« La teoria di Carrey fu riprodotta in Francia da Bastiat, il quale, rivestendola della sua viva eloquenza, la rivolse contro il socialismo. In Inghilterra venne adottata da Banfield, ed oggidì rimangono divisi gli economisti, combattendo acremente per sostenere gli uni la teoria di Anderson, di Malthus e di Ricardo, gli altri quella di Carrey e di Bastiat. »

Si donc les chefs, les lumières de l'économie politique, ne sont pas d'accord sur les conséquences des premiers principes de la science, on me pardonnera à moi, qui ne suis qu'un profane, de tirer de ces principes des conclusions qui ne sont pas tout à fait d'accord avec celles mises avant par monsieur le président du Conseil.

Quant aux conséquences extrêmes que j'ai énoncées de l'économie politique, en parlant de la Banque de Proudhon, le mot n'est pas de moi, il est de Proudhon lui-même, ou du moins on peut le déduire de son dernier écrit, ouvrage spirituel et singulier qui vient de paraître, et dont le titre est : *Manuel du spéculateur à la Bourse.*

Je n'ajouterai rien à ce peu de paroles, car j'ai promis de me renfermer dans la question personnelle.

**ASTENGO.** Io credo che nella presente quistione si deve distinguere ciò che riguarda il principio da ciò che riguarda gl'inconvenienti che potrebbero derivare dall'abuso dell'applicazione del principio stesso. Il principio io credo che non si possa contestare seriamente, nè riguardo al creditore, nè riguardo al debitore. Lo dimostrerò facilmente con un esempio pratico.

Un capitalista che ha lire centomila disponibili, le impiega all'interesse del 5 per cento. Qui la tassa dell'interesse non cambia la quistione. Giunta la scadenza della prima annata, egli è in diritto di esigere lire cinquemila per l'interesse del suo capitale, come il debitore è in obbligo di fargliene il pagamento. Ora, o questo creditore ha bisogno di questa somma per erogarla nei propri impegni, oppure non ne ha bisogno. Nel primo caso, se non può esigere dal debitore le lire cinquemila scadute, sarà costretto di ricorrere egli stesso ad un altro capitalista da cui possa avere quella somma a mutuo,

e sarà così costretto a pagargli un interesse. Nel secondo caso, non abbisognando di spendere questa somma, egli la impiegherebbe, esigendola, e così la renderebbe fruttifera.

Ora, se il debitore, mancando alla propria obbligazione, non paga alla scadenza queste lire cinquemila, tanto nell'una come nell'altra ipotesi, egli apporta un danno al creditore, il quale nel primo caso è obbligato a pagare un interesse a chi gl'impresta le lire cinquemila; nel secondo caso perde l'interesse che ricaverebbe dall'impiego di quella somma. Quindi ben vedete, o signori, essere giusto ed equo che il creditore abbia dal debitore un'indennità pel ritardo che gli cagiona una perdita.

In quanto poi al debitore, giunta la scadenza della prima annata degl'interessi, o egli ha il mezzo di pagarli o non l'ha. Se ha il mezzo di pagarli, deve naturalmente fare il suo dovere, e con ciò non andrà soggetto ad interessi sopra interessi scaduti; se per contro il debitore non ha il mezzo di pagarli, in allora è costretto, se non vuol subire l'espropriazione dei suoi beni, di ricercare una somma a mutuo per far fronte al pagamento degli interessi scaduti, ovvero di ottenere una mora dal suo creditore, che può ragionevolmente negarla senza un compenso che lo renda indenne della perdita che gli deriverà dalla mora stessa. Se voi impedite a questo debitore di poter corrispondere al suo creditore gli interessi sull'annualità scaduta onde avere da lui la concessione di una mora, lo costringete a ricercare la somma che gli è necessaria presso un altro capitalista, il quale potrà imporgli condizioni più gravi di quelle che otterrebbe dal primo creditore. Se per contro può ottenere da un terzo le somme necessarie a condizioni migliori di quelle pretese dal primo creditore, nulla gli impedisce di prendere il danaro dal terzo e servirsene per pagare al primo creditore gli interessi scaduti, sottraendosi così alle maggiori gravezze che pretenderebbe imporgli questo creditore.

Voi vedete adunque che, se impedite al debitore di intendersi col suo creditore corrispondendogli gli interessi sopra gli interessi scaduti, gli togliete uno dei mezzi coi quali può provvedere ai propri impegni, e peggiorate così la sua condizione invece di migliorarla.

Ma, se il principio non può essere contestato, si sostiene però dagli oppositori che la sua applicazione senza limiti e senza temperamenti possa facilmente condurre a conseguenze troppo gravi e perniciose. Per esempio, furono rilevate dagli oppositori alcuni gravi inconvenienti pratici, se fosse permesso pattuire che il debitore non sarà in diritto di pagare alla scadenza di ogni anno gli interessi, e di sottrarsi così agli interessi degli interessi che fossero stati convenuti preventivamente. Ma io credo che, ove l'articolo, com'è redatto, non potesse impedire l'efficacia di un patto che togliesse al debitore il diritto di pagare alla scadenza dell'annata gli interessi e lo obbligasse a capitalizzarli suo malgrado, bisognerebbe introdurvi un'aggiunta, la quale rendesse nullo un tale patto. Io penso però che convenga fare un passo più in là.

Osservo prima di tutto che la disposizione dell'articolo 2 del progetto non è nuova per questo Stato; essa è la riproduzione di un articolo del Codice civile francese che fu in vigore in Piemonte sino al 1814 ed in Liguria sino a tutto il 1857. Ebbene, io non mi sovvengo di aver veduto o sentito che nella Liguria, ove fu più lunga l'osservanza di quella disposizione, abbia essa nella sua applicazione prodotti tutti quei gravi inconvenienti che furono accennati dagli oppositori.

E poichè si tratta di una disposizione che trovasi scritta nel Codice civile francese, credo opportuno di notare che fu agitata in Francia la questione se la convenzione tra il creditore e il debitore, che fa produrre interesse agli interessi scaduti, si possa fare prima della scadenza dei medesimi, oppure allora soltanto che, essendo scaduti, avrebbe il creditore il diritto di azionare il suo debitore e far decorrere gli interessi sugli interessi in virtù della legge. La decisione della questione in quest'ultimo senso trova un appoggio autorevole nella sapienza delle antiche leggi romane, le quali permettevano bensì di pattuire gli interessi sugli interessi, quando quelli già erano scaduti e dovuti, ma non sugli interessi futuri.

Alcuni tra gli scrittori di diritto francese, e precisamente tra i più recenti, sostengono ancora oggigiorno che, giusta la lettera e lo spirito di quel Codice, la convenzione degli interessi sugli interessi non possa farsi utilmente, salvo allorquando già sono scaduti gli interessi che si vogliono rendere fruttiferi, e non mancano decisioni di Corti di appello in tale senso.

Molti altri poi opinano diversamente, ed anche la loro opinione ha il suo appoggio nella giurisprudenza dei tribunali. Se noi decidessimo per legge la questione nel primo senso, cesserebbe la possibilità dei maggiori inconvenienti che furono rilevati dagli oppositori. Imperocchè, quando si fa la convenzione preventiva, quando cioè chi prende a mutuo si obbliga già di pagare, oltre agli interessi sul capitale, anche gli interessi degli interessi in caso di ritardo, pensa bensì che dovrà sicuramente restituire il capitale e corrispondere gli interessi sopra di esso, ma non pensa che dovrà sicuramente corrispondere eziandio gli interessi sugli interessi, perchè spera, sebbene spesso si illuda, che alla scadenza delle annate degli interessi sul capitale avrà i mezzi di farne il pagamento. Quindi il danno del patto gravoso degli interessi sugli interessi è poco calcolato da lui, e con tutta facilità si assoggetta a patti gravosissimi non abbastanza apprezzati. Questo pericolo dovrà tanto più temersi nel sistema di questo progetto che lascia alle parti facoltà illimitata di convenire la misura non solo degli interessi principali, ma anche degli interessi sugli interessi.

Adottando invece il sistema che non autorizza la convenzione degli interessi sugli interessi, salvo allorchè sia giunta la loro scadenza, quell'inconveniente sparisce. Se allora il debitore non ha mezzi di pagare l'annualità scaduta ed il creditore deve essere in diritto, come ammetteva eziandio l'onorevole Della Motta, di far decorrere gli interessi sugli interessi scaduti, mediante citazione giudiziale, nulla v'ha di più naturale che, invece di questa citazione, si permetta una speciale convenzione che faccia decorrere gli interessi sugli interessi nella misura convenuta, come la citazione li farebbe decorrere nella misura legale. Allora questa convenzione è l'effetto del libero consenso delle parti; allora ciascuna di esse acconsente alla misura di detti interessi, senza punto illudersi sull'avvenire. Allora infine non può accadere che con un patto preventivo si renda obbligatoria la decorrenza degli interessi sugli interessi, facendo ostacolo al debitore di pagare le annualità scadute, onde queste divengano forzatamente fruttifere.

Propongo pertanto di fare un'aggiunta all'articolo 2, cioè, dopo le parole *in virtù di una convenzione speciale*, propongo di aggiungere le seguenti: *posteriore alla scadenza dei medesimi*. Con quest'aggiunta si salva il principio e si evitano i temuti inconvenienti. In questo modo in sostanza non si fa che togliere di mezzo una questione la quale, come è nata in Francia, potrebbe nascere egualmente nel nostro

paese, ove si lasciasse l'articolo come sta nel progetto della Commissione.

**PRESIDENTE.** Il deputato Astengo propone che, dopo le parole « gli interessi scaduti possono produrre altri interessi o in forza e dal giorno di una giudiciale domanda, od in vigore di una convenzione speciale, » si aggiunga: *posteriore alla scadenza dei medesimi.*

**DE FORESTA**, *ministro di grazia e giustizia.* L'emendamento che propone l'onorevole Astengo non è che una spiegazione del concetto del Ministero.

Quando il Ministero proponeva quest'articolo secondo che si trova in discussione, era nella ferma persuasione che per interessi scaduti si intendano quegli interessi che è in facoltà, anzi dovere del debitore di pagare, e che quindi, se vi fosse un patto che gli vietasse di effettuare quel pagamento sino a tanto che siasi verificata una condizione od arrivata un'epoca prestabilita, gli interessi non potessero dirsi scaduti nel senso legale. Egli era anche persuaso, conformemente alle dottrine di vari distinti giureconsulti francesi, che la convenzione speciale per cui gli interessi possano produrre altri interessi, non altrimenti sia efficace che quando sia fatta posteriormente alla scadenza degli interessi medesimi.

L'aggiunta impertanto che propone l'onorevole Astengo non fa altro che maggiormente chiarire questo concetto del Governo, ed io sono perciò disposto ad accettarlo. Credo poi che con questa spiegazione debbano cessare intieramente gli scrupoli degli oppositori e specialmente quelli che poneva innanzi l'onorevole Della Motta.

L'articolo secondo così spiegato non deve più incontrare difficoltà. Esso non è altro che l'introduzione dei principii del diritto romano, a termini del quale era lecito di far produrre agli interessi scaduti altri interessi mediante una espressa convenzione.

V'ha di più: io dico che questa disposizione nella sostanza è conforme a quella del Codice civile attualmente vigente, salvo che ora si ricorre alla simulazione onde gli interessi possano produrre altri interessi, e d'ora in poi potrà ciò stipularsi francamente e lealmente. E, diffatti, il Codice civile dice che gli interessi dei mutui non possono produrre altri interessi salvo nel caso in cui siavi cambiamento di persona del debitore o creditore, o quando siavi un'innovazione al primo titolo; quindi, quando si vuole che gli interessi producano altri interessi, che cosa si fa? Il creditore spedisce quitanza al debitore dell'annata degli interessi, e il debitore si obbliga a pagare l'importare di quest'annata di interessi mediante nuovo titolo, cioè dichiarando simulatamente di aver ricevuta la stessa somma a titolo di mutuo. Al contrario, secondo la disposizione proposta in quest'articolo, invece di dover ricorrere ad una finzione, se alla fine dell'anno il debitore non è in grado di pagare l'annata d'interesse scaduta, egli può ottenere una mora obbligandosi a corrispondere al creditore gli interessi di quest'annata scaduta.

Io credo quindi che, mediante la detta spiegazione, l'articolo in discussione debba essere accettato senza difficoltà.

**MICHELINI G. B.** L'onorevole Astengo ed il signor presidente del Consiglio, col quale sono lieto di trovarmi quasi sempre d'accordo in cose di economia politica, avendo confutate le ragioni addotte dai due deputati che hanno combattuto l'interesse dell'interesse, non aggiungerò che poche riflessioni.

Io ammetto l'esattezza dei calcoli fatti dagli onorevoli Paolo Farina e Menabrea. Ammetto ancora l'esattezza del luttuoso quadro dei miserabili effetti che possono essere la conseguenza del pagamento degli interessi degli interessi. Ma questa miseria io non l'attribuisco alla legge civile, la quale permetta la stipulazione degli interessi composti. Essa deriva da più remota origine; è conseguenza della natura umana, cioè di quel principio o, per meglio dire, di quel fatto non inventato nè scoperto, ma spiegato da Malthus, che la popolazione cresce più rapidamente dei mezzi di sussistenza. Si ha un bel tacciare Malthus di crudeltà, quasi sia egli che ponga una parte del genere umano nella miseria, cioè nell'incapacità di soddisfare ai più essenziali bisogni; ma è forza riconoscere la verità della sua teoria. Fu vittima dell'usura la plebe romana; anche nei nostri tempi non pochi lo sono, perchè sempre e dappertutto vi sono miserie, contro le quali non avvi rimedio, ed i rimedi che sono stati da alcuni suggeriti, come il diritto al lavoro, l'imposta progressiva, ed il più radicale di tutti, il comunismo, aggravano il male a vece di guarirlo. Ma la miseria che è universale, è indipendente dallo stato della legislazione, la quale è varia. Anzi quanto maggiori facilitazioni ed allettamenti voi procacciate ai capitalisti, tanto più favorite, a cagione della maggiore concorrenza, i mutuatari.

I due oratori che hanno parlato contro gl'interessi degli interessi ci hanno presentati casi eccezionali. Vediamo piuttosto ciò che succede comunemente, vediamo cioè quale parte abbia il capitale nella produzione.

Colui che prende a mutuo un capitale lo fa fruttare, di modo che egli ritrae dalla sua industria o dalla sua intrapresa una rendita, parte della quale è destinata a compensare l'opera di lui, parte a pagare gl'interessi del capitale. Scaduti questi interessi, se essi rimangono presso il mutuatario, non è egli vero che questi può dare maggiore ampiezza alla sua industria e trarne una rendita maggiore? E perchè? Perchè maggiore è il capitale di cui può disporre. Ora non è egli giusto che di questo maggior capitale paghi il fitto a colui cui esso spetta? Non si sfugge da questo dilemma. O nel mutuo non avvi che il danaro, ed allora il danaro essendo infruttifero, perchè uno scudo non ha mai partorito un altro scudo, non solamente è viziosa tutta questa legge, ma si dovrebbe ancora proibire ogni sorta d'interesse; ovvero nel mutuo avvi un capitale, il quale non trovasi che temporaneamente sotto forma di danaro, ed allora, siccome le cose che formano questo capitale procacciano un'utilità, così è giusto che chi gode di quest'utilità dia un compenso al proprietario delle cose stesse, appunto come il locatario paga la pigione al proprietario della casa. Ora supponiamo che un'industria od un commercio, in cui sia impiegato un valore di 100 mila lire, all'inventario fatto dopo un anno, vi si trovino oggetti pel valore di 112 mila lire, non è egli evidente che, detratti oggetti pel valore di lire 6 mila, a cagione di esempio, come compenso dell'opera, rimangono altre 6 mila come compenso dell'uso del capitale, il quale, così aumentato, dovrà procacciare a chi lo adopera maggiore utilità?

Per me non faccio distinzione tra gl'interessi e gl'interessi degl'interessi, e dico che, se sono giusti quelli, sono anche giusti questi. Sapientemente a questa sorta di contratto fu dato il nome di *usatocismo*, vocabolo di greca provenienza, il quale significa frutto del frutto, perchè realmente il frutto produce alla sua volta frutto.

Che se avvi chi, a vece di consumare riproduttivamente il frutto, lo consumi improduttivamente e si ponga nell'impossibilità di pagare gl'interessi composti, gl'interessi semplici ed anche il capitale, e vada in rovina, la colpa non è dell'economia politica, e non spetta alla legge il provvedere a questi casi. Alla miseria provvede la generosità, la beneficenza, la commiserazione e tutti gli altri nobili sentimenti che l'Au-

tore della natura pose nel cuore umano. Come l'uomo benefico non iscaccierà dalla soffitta il miserabile che non ha potuto pagarne la pigione, così egli non esigerà spietatamente il pagamento degl'interessi semplici o composti dal suo debitore reso insolvibile per miseria; ma, come le leggi non vietano al proprietario di esigere la pigione della soffitta, così esse devono dare il diritto al creditore di esigere dal debitore gl'interessi semplici o composti, secondo i patti.

Per questi motivi, che ho esposti un po' disordinatamente, perchè sono entrato nell'arringo senza preparazione, io voterò in favore dell'articolo di cui si tratta.

**CAVOUR G.**, *relatore*. La Commissione, a maggioranza di tre voti contro due, aderisce all'emendamento dell'onorevole Astengo, e, siccome nella seduta di ieri l'onorevole guardasigilli ha fatto alcune osservazioni di cui la Commissione ha riconosciuta l'esattezza, essa ha anche adottata una nuova redazione dell'articolo 2, la quale semplificherà la discussione.

Io prego il signor presidente a voler dare lettura di questa nuova redazione dell'articolo 2.

**PRESIDENTE.** Il nuovo articolo è così concepito:

« Gl'interessi scaduti possono produrre altri interessi, o nella tassa legale in forza e dal giorno di una giudiziale domanda, o nella misura stabilita da una convenzione posteriore alla scadenza dei medesimi.

« Nelle materie commerciali l'interesse degli interessi è inoltre regolato dagli usi e dalle consuetudini.

« L'interesse convenzionale o legale sugli interessi scaduti sopra debiti civili non comincia a decorrere se non quando trattasi di interessi dovuti per un'annata intera, salvo però, riguardo alle Casse di risparmio, quanto fosse altrimenti disposto dai rispettivi loro regolamenti. »

Il deputato De Viry ha facoltà di parlare.

**DE VIRY.** J'aurais désiré que cet amendement eût été imprimé.

*Voci.* C'est le même.

**DE VIRY.** Mon intention était de combattre le principe qui est consacré par cet article, parce que je crois que l'anatocisme sera funeste pour notre pays; mais je vois que la Chambre est déjà entrée dans la voie de la liberté qu'elle veut appliquer dans toute son étendue, et, d'après les opinions qui se sont déjà manifestées, on peut dire que la question est déjà en quelque sorte préjugée. L'honorable Astengo m'a prévenu dans la proposition qu'il a faite. Je voulais en effet qu'on insérât dans la loi une disposition qui tranchât la question qui s'est présentée en France, relativement à la manière de capitaliser les intérêts et de leur faire produire de nouveaux intérêts.

Nous faisons donc déjà un pas en adoptant cette proposition. Nous empêcherons, au moins en partie, que les inconvénients qu'on a signalés en France dans les conventions de ce genre ne se renouvellent chez nous. Qui de nous, en effet, ignore combien les emprunteurs sont toujours disposés, au moment de la stipulation d'un contrat où ils sont pressés par le besoin d'argent, de tout accorder à leurs créanciers, de souscrire à toutes les conditions que ces derniers exigeront d'eux?

En permettant qu'on puisse dans le premier contrat stipuler cette capitalisation d'intérêt, n'est pas rendre bien précaire la position du malheureux agriculteur qui devra avoir recours à la bourse du capitaliste? C'est pour éviter ce danger qu'il est prudent d'introduire dans cet article le correctif qu'on vous a proposé.

En ne laissant capitaliser les intérêts que par une seconde convention, et après qu'il y aura une annuité déjà échue, il est évident que le débiteur (et nous parlons toujours des paysans et de la classe la plus ignorante) ouvrira les yeux et il lui sera facile de comprendre les conséquences de la capitalisation qu'on voudra lui faire sanctionner, et alors ce sera de propos délibéré, de son plein et entier consentement que sa dette se trouvera augmentée de la sorte. Il y aura toujours eu un avertissement qui rendra toute surprise plus difficile, et ainsi on sauvegardera avec cette simple addition à la loi les intérêts de ceux qui ont le plus besoin de protection. La position de celui qui stipule sur des intérêts déjà dus est entièrement libre; dès lors il ne peut s'en prendre à personne s'il est trop facile à s'engager.

Si en France on a admis dans le Code civil la capitalisation des intérêts, lorsque ces intérêts formaient une annuité déjà échue, il faut remarquer que cela a d'abord eu lieu sous une législation qui admettait le taux illimité de l'intérêt.

Et c'est pour cela que l'on peut regarder peut-être sous un point de vue cette article comme n'étant pas tout à fait en harmonie avec les anciens principes et ceux que la loi de 1807 est venue proclamer. En effet, dès l'instant qu'on a limité l'intérêt à un taux fixe, on comprend que cette disposition de loi n'offrait plus les mêmes dangers que lors de la liberté absolue. Ainsi aujourd'hui en France l'intérêt étant au 5 pour cent, on voit aisément que les conséquences de cette limitation s'étendent sur la capitalisation des intérêts qui est devenue dès lors bien moins à craindre. C'est d'après ce principe que cette même disposition de la loi française a été reproduite dans d'autres Codes. Ainsi nous lisons dans le Code autrichien, dans le Code prussien ce même article, avec une différence cependant bien essentielle.

L'article du Code autrichien s'exprime ainsi: « Les intérêts des intérêts ne peuvent être capitalisés qu'après deux années; ils devront être stipulés par une convention spéciale. »

Voici l'article du Code prussien: « On ne peut pas se faire payer d'avance les intérêts, ni stipuler d'avance les intérêts des intérêts. Cependant on peut prendre les intérêts capitalisés depuis plus de deux ans. »

Vous voyez, messieurs, que les autres législations qui ont voulu imiter la législation française, y ont mis une restriction bien grande; peut-être ferions-nous sagement de l'insérer dans notre loi pour garantir un peu plus nos gens de la campagne des menées de ces capitalistes qui mettront tous leurs soins à abuser de leur position et de leur crédulité. Mais pensez que dans toutes ces législations l'intérêt est limité à 5 pour cent, et que par cela même on prévient une quantité d'abus et de dangers. Or pouvons-nous, en admettant la liberté absolue, espérer d'obtenir le même résultat? Un grand homme, messieurs, a dit que les droits de la liberté cessent là où commencent les abus.

Dès lors, si nous devons craindre des abus en admettant un taux illimité, ne conviendrait-il pas de renfermer dans de certaines limites la facilité que nous accordons aux créanciers de capitaliser les intérêts qui leur seront dus par le cultivateur obéré qui a eu recours à eux? En effet, si vous admettez qu'on puisse prêter au 8 ou au 10 pour cent, vous savez que dans 7 ou 8 ans environ le capital est doublé. Et on arrivera facilement à ce résultat en interrompant chaque cinq ans le cours de la prescription par une demande des intérêts dus. Vous voyez donc que dans un très-court espace de temps la dette peut être doublée. Pour obvier au danger de cet état de choses je crois qu'il faudrait ajouter quelque chose à la loi.

Il me paraît que la proposition de l'honorable M. Astengo

ne peut elle seule remédier entièrement à ce mal. Il faut encore ajouter à cet amendement que la capitalisation ne pourra avoir lieu que lorsqu'il s'agira de l'intérêt légal, mais non lorsqu'il s'agira des intérêts d'une somme prêtée à un taux plus élevé.

Je propose cette seule addition et uniquement pour éviter les inconvénients fâcheux que peut produire le système que l'on veut introduire par cette loi, inconvénients que nous ont signalés avec tant de vigueur l'honorable M. Farina et mon honorable ami M. Menabrea.

Je crois que nous ne pouvons nous dissimuler qu'au moins pour les premiers temps de la mise en vigueur de la loi l'effet de cette capitalisation d'intérêts ne soit désastreux, parce que les gens de campagne, ne se faisant pas une idée bien exacte des suites de cette disposition, en seront facilement les victimes, entraînés, comme ils devront l'être bien souvent, par le besoin à tout accorder aux exigences de leurs créanciers.

Si donc on limite cette capitalisation simplement aux intérêts légaux, on préviendra ces énormes accumulations provenant des prêts faits à un taux élevé pour pouvoir en peu de temps doubler le capital, et on préservera l'agriculture d'un grand danger.

**DE FORESTA**, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

**PRESIDENTE**. Leggerò anzitutto alla Camera l'emendamento novellamente proposto dalla Commissione, il quale, se non prendo abbaglio, cambierebbe la prima redazione in ciò che introdurrebbe la proposta Astengo e la parola *inoltre*, che era stata tolta nella prima formola.

Esso è così concepito:

« Gli interessi scaduti possono produrre altri interessi, o nella tassa legale in forza e dal giorno di una giudiziale domanda, o nella misura stabilita da una convenzione posteriore alla scadenza dei medesimi.

« Nelle materie commerciali l'interesse degl'interessi è inoltre regolato dagli usi e dalle consuetudini.

« L'interesse convenzionale o legale sugl'interessi scaduti sopra debiti civili non comincia a decorrere se non quando trattasi d'interessi dovuti per un'annata intera; salvo però riguardo alle Casse di risparmio quanto fosse altrimenti disposto dai rispettivi loro regolamenti. »

La parola spetta al signor ministro di grazia e giustizia.

**DE FORESTA**, *ministro di grazia e giustizia*. Dichiaro anzitutto che il Ministero dà piena adesione alla nuova redazione proposta dalla Commissione.

Rispondendo quindi brevi parole all'onorevole De Viry, dirò che egli non è stato felice nella sua argomentazione: ha esordito ricordando che la disposizione del Codice civile francese, la quale permette la stipulazione degl'interessi degl'interessi, fu introdotta in quel Codice mentre la tassa degl'interessi non era limitata; e poscia soggiungeva: è vero che in Francia si permettono gl'interessi degl'interessi, ma colà non si può trascorrere la misura legale.

Ma quale è la conseguenza di questa osservazione? È che in Francia l'interesse dell'interesse fu sempre permesso sia quando la tassa era libera, sia anche dopo che fu limitata.

Io mi dispenso quindi dal tener dietro alle maggiori osservazioni del preopinante, tanto più che mi pare che l'emendamento Astengo abbia persuasi anche i più timorosi.

**FARINA P.** Dichiaro di accettare l'emendamento proposto dal deputato Astengo, dal signor ministro e dalla Commissione; e mi auguro di essere sempre *confutato* in questo modo. Ciò mi esonera dal tener dietro a fare la *sezione* per entrare nelle viscere dell'economia politica onde rispondere all'onorevole Michelini.

**CAVALLINI**. Chiedo la parola nell'interesse della legge stessa, poichè è nato un dubbio alla Commissione. Essa mantiene l'articolo sì e come fu testè proposto, senonchè, a vece di dire « e nella misura stabilita da una convenzione posteriore alla scadenza dei medesimi, » proporrebbe che fosse scritto: « o in vigore di una convenzione posteriore alla scadenza dei medesimi nella misura che verrà pattuita. »

E ciò per toglierei dubbio che la convenzione possa essere fatta primitivamente, e che sia necessaria soltanto una convenzione posteriore per stabilire la misura degl'interessi; mentre invece l'intendimento di tutti coloro che hanno preso la parola, si è che la convenzione abbia a seguire posteriormente, non tanto quanto alla durata della decorrenza degli interessi, ma anche quanto alla tassa degli interessi medesimi.

Si tratterebbe quindi unicamente di trasportare due parole, di dire cioè: « o in vigore di una convenzione posteriore alla scadenza dei medesimi nella misura che verrà pattuita. »

**DE FORESTA**, *ministro di grazia e giustizia*. Trovo giusta questa osservazione, ed accetto l'emendamento.

**DE VIRY**. « Nella misura che verrà stabilita » cela signifie, je pense, que tout au moins il ne devra rien y avoir d'exorbitant quant aux intérêts qui pourront se capitaliser; ce qui revient un peu à ma proposition, parce qu'alors il serait au moins défendu d'excéder le taux de l'intérêt primitif.

*Voci*. Non! non!

**DE VIRY**. Permettez, messieurs, que je fasse observer que, quoique l'article du Code français, dont nous parlons, ait été en vigueur avant 1807 sous le régime de la liberté, on l'a maintenu encore depuis cette époque que l'on prescrivait des limites à l'intérêt. Je crois même que, si auparavant il n'eût pas existé dans le Code, on aurait pu l'y insérer sans que cette disposition eût présenté les inconvénients qui pouvaient en résulter sous le régime de la liberté absolue.

Ainsi, si en 1807 on a maintenu cet article du Code, c'est parce qu'on a compris que le débiteur qui ne payait que le 5 pour cent d'intérêt, ne courait plus les mêmes dangers qu'il courait lorsque le taux de l'intérêt était illimité; et, peut-être, si on eût laissé en France subsister le régime en vigueur lors de la promulgation du Code, il est très-possible qu'on aurait modifié les dispositions relatives à l'anatocisme, comme aussi funestes et dangereuses que la liberté illimitée, proclamée dans le principe et bientôt abandonnée.

Si en sept ans on peut doubler son capital, il est évident que les expropriations qui, comme je vous l'ai dit, ont eu lieu en 1850 pour un capital de 10 millions 261 milles francs, augmenteront dans une proportion beaucoup plus considérable, si nous permettons cette capitalisation, quel que soit le taux auquel le prêt aura été consenti. Or ce sera là un fâcheux effet de cette loi que nous devons tâcher, si c'est possible, de prévenir et le meilleur moyen pour atteindre ce résultat est l'adoption de la proposition que j'ai faite.

**CAVOUR G.**, *relatore*. La Commissione ha già fatto per desiderio di conciliazione un sacrificio di una certa estensione; essa crede che la misura proposta dall'onorevole Astengo, avendo avuto la sanzione dell'esperienza per molti anni nella Liguria, si possa accettare; ma essa non ha mai creduto con questo di doverla restringere al solo caso in cui non si ecceda il saggio dell'interesse legale.

L'interpretazione che ha voluto mettere innanzi l'onorevole De Viry è intieramente contraria al pensiero della Commissione, nè solo al pensiero della maggioranza della Commissione

che ha adottato l'articolo, ma anche al pensiero degli altri suoi membri. La Commissione crede di dover mantenere l'illimitazione degl'interessi convenzionali modificata soltanto da alcuni temperamenti, di cui è questo uno sicuramente che ha un valore assai grande. Non vorrei che rimanesse negli atti del Parlamento la spiegazione dell'onorevole De Viry, senza che vi si aggiungesse una protesta, giacchè con questa interpretazione la Commissione respingerebbe nel modo il più assoluto l'articolo proposto. Rimane dunque inteso che nelle convenzioni che si faranno, si potrà stabilire liberamente una tassa maggiore o minore dell'interesse legale, e che non si deroga dal principio generale della libertà dell'interesse.

**PRESIDENTE.** Il deputato Michelini ha la parola.

**MICHELINI G. B.** All'epigramma dell'onorevole Farina io risponderò unicamente che, non avendo egli voluto, o forse non avendo saputo (perchè non si poteva, chè, ove si potesse, egli avrebbe talento bastante da ciò), non avendo, dico, voluto o potuto rispondere agli argomenti tratti dall'economia politica da me addotti, essi rimangono in tutta la loro forza.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'emendamento della Commissione, e lo rileggo:

« Gl'interessi scaduti possono produrre altri interessi, o nella tassa legale in forza e dal giorno di una giudiciale domanda, o in vigore di una convenzione posteriore alla scadenza dei medesimi, nella misura che verrà pattuita.

« Nelle materie commerciali l'interesse degl'interessi è inoltre regolato dagli usi e dalle consuetudini.

« L'interesse convenzionale o legale sugl'interessi scaduti sopra debiti civili non comincia a decorrere se non quando trattasi d'interessi dovuti per un'annata intera; salvo però riguardo alle Casse di risparmio quanto fosse altrimenti disposto dai rispettivi loro regolamenti. »

Chi intende approvarlo voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 3. Le disposizioni dell'articolo precedente non escludono l'applicazione dell'articolo 2408 del Codice civile, al quale non si potrà derogare con patto contrario. »

**DE FORESTA,** *ministro di grazia e giustizia.* Io credo inutile quest'aggiunta, perchè non mi pare che non si possa nemmeno sospettare che questa legge abroghi le disposizioni del Codice civile intorno alla prescrizione quinquennale, ed ancora più inutile credo che sia di dichiarare che non si potrà rinunciare alla detta prescrizione. Egli è principio notorio che non si può preventivamente rinunciare alla prescrizione. Ciò è testualmente dichiarato nell'articolo 1355 del Codice civile.

Prego pertanto la Commissione di consentire alla soppressione di quest'articolo.

**CAVOUR G.,** *relatore.* La Commissione opinava che l'articolo nuovo da essa proposto non fosse inutile nella primitiva sua redazione, perchè l'interesse composto sembrava cambiar natura, e poteva nascere il dubbio se fosse colpito o no dal disposto del Codice civile relativo alla prescrizione quinquennale. Ma dopo l'emendamento Astengo, che porta l'interesse dell'interesse a condizione però di un nuovo atto che di sua natura interromperebbe la prescrizione, la Commissione riconosce che, non essendo più necessario, può essere eliminato; quindi lo ritira.

**PRESIDENTE.** La Commissione ritirando l'articolo 3, leggo l'articolo 4:

« Il debitore può sempre, dopo un anno dal contratto, restituire, nonostante patto contrario, le somme portanti un interesse maggiore della tassa legale. Egli però dovrà darne sei mesi prima per iscritto l'avviso, il quale importa di pien diritto la rinunzia alla più lunga mora convenuta. »

**ROBECCHI.** Io vorrei che la nostra legge finisse qui. Tre buoni articoli: la distinzione dell'interesse in legale e convenzionale; la libertà di quest'ultimo; e, siccome l'interesse scaduto è un capitale come un altro, così, non condannarlo alla sterilità, ma lasciargli la fecondità che ha comune con tutti gli altri. Qui, a mio avviso, dovrebbe fermarsi la legge.

Non vi pare, o signori, che la nostra legge si presenterebbe al paese franca, schietta, fiduciosa in se stessa, proprio con quella ciera, con quel piglio con cui si presenta un galantuomo il quale ha la coscienza di volere e di potere il vostro bene? (*Ilarità*) Invece coll'aggiunta di quest'articolo 4 e dei successivi, che cosa facciamo noi? Noi, di speranzosa che essa era, la rendiamo timida; noi, di sicura del fatto suo, la rendiamo paurosa di se stessa. Dirò di più (e credo che nessuno me ne vorrà male)...

**FARINA P.** Domando la parola.

**ROBECCHI...** dirò che con quest'articolo noi facciamo la critica alla nostra legge, noi mostriamo d'aver paura della nostra legge, noi infirmiamo, guastiamo, sfruttiamo, uccidiamo la nostra legge.

Quali sono, o signori, i fondamenti logici della nostra legge? Sono: primo, questa verità giuridica: l'uso della proprietà del denaro non può essere vincolato più che nol sia l'uso di qualunque altra proprietà. Il danaro è un capitale il quale, mediante il lavoro, può essere fruttifero come tutti gli altri capitali. Se si può locare il capitale fondo, si potrà locare anche il capitale denaro, e il prezzo della locazione sarà determinato, come tutti gli altri prezzi, dall'offerta e dalla richiesta.

Secondo fondamento è questa verità economica: il prezzo del denaro è tanto più basso quanto più libero, facile, disimpacciato ne è il commercio, e quanto più assicurata ne è la concorrenza; e all'incontro il prezzo del danaro è tanto più alto, quanto più impedito, difficile, costoso ne è il commercio, e scarsa, restia e guardinga la concorrenza. Ponete un limite fisso all'interesse, e voi vedrete i capitali cercare un'altra applicazione; l'offerta scarseggia, la ricerca abbonda, e il limite, oltre a diventare un'ingiustizia, finisce per isviare i capitali dall'impiego in mutui privati.

Terzo fondamento è questa verità morale: l'usura è dappertutto, *debacchatur* direbbero i latini; l'usura è sempre, o quasi sempre impunita; l'usura è pubblica molte volte e sfacciata; la legge non può frenarla, e le sue minaccie si scontano ad un tanto per cento, e non fanno altro che aumentare l'usura.

Questi sono i fondamenti logici della nostra legge che io mi affretto a dichiarare solidi ed inconcussi. Ora, disponendo con quest'articolo che il debitore possa restituire il capitale dopo un anno e previa denunzia, ogni qual volta l'interesse convenuto superi la ragion legale, che cosa facciamo noi? Noi veniamo a scalzare tutti tre i fondamenti della nostra legge.

L'onorevole ministro di grazia e giustizia in un notevole e limpidissimo discorso, in cui prese a dimostrare e dimostrò ad evidenza la giustizia e l'opportunità di questa legge, ha detto: niente di più conforme alla giustizia che il conservare ad ognuno la libera disponibilità dei suoi averi ed il mantenere l'eguaglianza tra i contraenti.

Questo non fa il tasso legale, il quale vincola la libertà dei capitalisti, che hanno bensì quella di dare o non dare; mai dal momento che si decidono a dare a mutuo, bisogna che diano in quella tal misura d'interessi che è dalla legge stabilita e non in altra. Eppure il denaro è una proprietà come un'al-

tra; e non si sa capire come di tutte le altre proprietà l'uomo possa disporre a suo talento e di questa no. È un'ingiustizia, diceva il signor ministro, ed aveva ragione. Il mutuatario, soggiungeva lo stesso signor ministro, può offrire il due, il tre, il quattro per cento, ed il mutuante non può domandare il sei ed il sette; è un'altra ingiustizia, ripeteva il signor ministro, e nuovamente aveva ragione. E siccome, conchiudeva, tutto ciò che è contrario a giustizia non può essere morale, così il tasso legale, ingiusto che è, è anche immorale.

Ora, o signori, con quest'articolo 4 crediamo noi di mantenere a ciascuno la libera disponibilità dei suoi averi, di rispettare il diritto di proprietà, di mantenere l'eguaglianza fra i contraenti? Evidentemente no.

L'interesse, è vero, è stabilito dalla volontà dei contraenti, ma con questa differenza che la volontà del mutuante è una volontà inefficace, ed efficace è soltanto la volontà del mutuatario. La locazione, è vero, è fatta di comune consenso, ma è una locazione cosiffatta che dura sì e come parrà e piacerà al locatario. I patti, è vero, sono bilaterali, ma l'obbligazione che ne emerge non è egualmente bilaterale.

Di qui che ne consegue, o signori? Che bisogna supporre vi abbia una giustizia più giusta di quella cui accennava il signor ministro, e dei principii di diritto e di moralità più alti di quelli cui egli accennava per giustificare quest'articolo.

Quali siano questi principii io non so; so bene che quelli su cui si appoggia la vostra legge sono dichiarati insussistenti da questo articolo 4.

Ma voi dite: noi vogliamo ben concedere un anno alla usura, alla libertà, ma non di più; di più sarebbe pericoloso: un anno di respiro all'usura basta; poi bisogna affrettarsi di venire in sussidio del debitore, se no, rimarrebbe schiacciato. Ah sì? Ma dunque quelle verità economiche che voi avete tanto decantate non sono altrimenti verità, sono bugie; ma dunque non è vero che la libertà può fare i miracoli che voi dicevate; non è vero che, togliendo i vincoli al commercio del denaro, l'interesse scenderà ad un livello ragionevole; non è vero che la concorrenza farà ribassare gl'interessi ed impedirà le usure strabocchevoli!

Voi ve li ripromettete bene questi vantaggi, ma non dalla libertà, sibbene nuovamente e unicamente e sempre dal tasso dell'interesse, dal tasso dell'interesse stabilito sotto un'altra forma.

Se così stanno le cose, sapete che cosa dovete fare? Mettetevi in iscarsella i vostri libri d'economia politica, ripudiate i principii sin qui professati; questo articolo 4 li sbugiarda tutti. E la morale, signori? Voi avete lamentato lo scandalo della violazione costante, pubblica, sfacciata, impunita della legge che prescrive un limite all'interesse; ma e quando avrete adottato quest'articolo quarto, credete voi che le violazioni della legge saranno meno frequenti, meno impudenti e meno impunite? Voi nella vostra legge le giustificate, le incoraggiate già, quando dite al secondo alinea dell'articolo 5 che l'articolo 4 non è applicabile a qualunque forma di debiti contratti dallo Stato, dai comuni e da altri corpi morali coll'autorizzazione prescritta dalla legge. Ah! dunque, diranno i prestatori, i comuni e lo Stato saranno obbligati a mantenere i loro patti e pagare gl'interessi, quantunque superiori al tasso legale, e noi i nostri debitori non potremo obbligarli a ciò? Lasciate fare a noi a mostrarvi l'insufficienza delle vostre precauzioni, a mostrarvi l'inutilità del vostro correttivo. Così diranno i prestatori, e voi sarete da capo colle vostre geremiadi sulle continue e continuamente impunite violazioni della legge.

Mi parve di avervi provato che con quest'articolo voi scalzate le fondamenta della vostra legge. Non mi rimane che di dirvi ancora qualche parola sugli effetti pratici che avrà quest'articolo. Adottato l'articolo 4, che cosa avverrà?

L'onorevole Farina, rispondendo a coloro che combattevano il progetto, diceva che quest'articolo 4 risponde a tutto, provvede a tutto. Che risponda a tutto, che ripari a tutti gl'inconvenienti, io sono pronto a concederlo. Ma sapete, o signori, perchè questo articolo risponde a tutto, perchè ripara a tutti i danni della legge? Perchè questo articolo è la negazione della legge. Egli dice che provvede a tutto. Io credo che provveda a qualche cosa, che provveda cioè a tener vuote le borse di coloro i quali hanno bisogno di danaro, e a metterli in peggiore condizione.

Senza ritornare sulle riflessioni che vi ha fatte l'onorevole Della Motta, senza ridirvi che i capitalisti serii ed onesti rifuggiranno dall'approfittare della facoltà, che voi loro fate, di prendere qualche cosa di più dell'interesse legale, per paura che venga loro, dopo un anno, restituito il capitale, e che, desiderosi di trovare un conveniente, sì, ma insieme stabile impiego dei loro capitali, lo cercheranno altrove che nei prestiti privati, io mi preoccuperò della condizione specialmente di coloro, e sono i più, i quali sono obbligati a ricorrere anche a quelli che dell'usura fanno un mestiere, e che speculano sui bisogni altrui. Questi usurai, vi ha già detto l'onorevole Della Motta e vi ha ripetuto il deputato Sineo, troveranno mille mezzi per violare impunemente la vostra legge; ed io non ve li verrò indicando, vi dirò soltanto che quest'articolo 4 sarà ad essi pretesto di accrescere sempre più la misura dell'interesse.

Signori, voi sapete che chi domanda danaro non gode ordinariamente della sua piena libertà economica, e ordinariamente è obbligato a fare, non la sua, ma l'altrui volontà. Ora che cosa succederà? Quando un pover uomo, che ha bisogno di danaro, si presenterà all'usuraio, questi gli risponderà: « Sì, galantuomo, io sono disposto a darvelo questo danaro. » E l'altro con tutta umiltà: « Ma io ne avrei bisogno per nove o dieci anni. » « È impossibile, mio caro, impossibile! perchè il mio danaro non ve lo posso dare a meno dell'otto per cento, e voi potreste, a termine di quel benedetto articolo 4 della legge, restituirmelo un anno dopo; dunque per un anno: e siccome per me questo dover impiegare il danaro d'anno in anno è un incomodo, è una seccatura, e può essere anche un pericolo, così, invece dell'otto per cento, mi darete il nove. »

« Accettato. »

Che cosa volete che faccia quel povero uomo? Bisogna bene che accetti!

Dopo un anno egli si troverà in condizioni ancora peggiori. La libertà economica, invece di crescere, sarà diminuita, e l'usuraio, invece del 9, verrà al 10 per cento; e così, mano mano, via via, a poco a poco stringendo il nodo, finirà per istrozzarlo! (*Segni di adesione*) Ecco i risultati pratici di questo articolo 4. Non ve lo diceva io che questo articolo provvede a mandar vuote le tasche dei bisognosi?

So bene, o signori, che voi vi preoccupate della condizione in cui saranno gettati molti dei nostri concittadini nel passaggio dal sistema di protezione al sistema di libertà; ed io vi confesso che mi sono preoccupato di ciò almeno tanto quanto voi, ed ho pensato, ho studiato nella mia piccola testa, se mai mi venisse dato di trovare un qualche articolo transitorio il quale, mentre non pregiudicasse allo spirito della legge, potesse in qualche modo giovare ad impedire gli sbilanci che saranno la conseguenza dell'applicazione di questa legge.

Ma io vi confesso che questo articolo benedetto non l'ho trovato: se qualcheduno di voi ne ha trovato uno, lo dica, ed io lo accetterò, e l'inventore *erit mihi magnus Apollo.* (*Si ride*) Ma intanto io non posso accettare questo articolo.

Signori, alcuni inconvenienti sono inevitabili in qualunque mutazione di sistema di legislazione. Ce ne profetavano di gravissimi quando si trattava di applicare il sistema del libero scambio nel nostro paese. E davvero io credo che da quella libertà alcuni dei nostri industriali abbiano diffatti sofferto. Ma che perciò? Noi vedevamo davanti la via segnata; noi la credevamo sicura, noi la credevamo conducente a buon fine; e che cosa abbiam fatto? Non ci siamo lasciati trattenere dalle grida di profeti di sventure. Guai a noi se l'avessimo fatto! Avremmo, per evitare il danno di qualche industriale, sacrificato il vantaggio di tutto il paese; avremmo, per un male transitorio, rinunziato alle più belle speranze di tutto l'avvenire; e il nostro commissario al Congresso internazionale doganale di Bruxelles, invece di potere narrare splendidi fatti che hanno fatto rendere testimonianza d'onore al nostro paese, se ne sarebbe tornato mogio mogio e coperto di quella confusione che è il castigo di coloro i quali non sanno osare a tempo. Signori, mi avete negli scorsi giorni, nei quali ho ammirato la vostra scienza e la vostra eloquenza, mi avete, dico, detto tante belle cose della libertà, avete messo in tale evidenza i portenti che essa mosse, e che è potente a muovere, che io ne rimasi innamorato più che mai, che sono ben perdonabile se mi adiro contro quest'articolo, che a me pare faccia torto alla libertà.

Signori, io credo, io ho fede nella libertà; io credo a quelle belle frasi che avete tratto tratto nella bocca e che riassumono tanti ragionamenti e racchiudono tanta sapienza; che la libertà è un'arma che ferisce e sana, che la libertà è rimedio a se stessa. Io vado innanzi ancora, e dico che la libertà simile all'Ente da cui emana, atterra e suscita, affanna e consola.

Ora datemela intera questa libertà e non imbrogliatemela con quest'articolo. (*Applausi*)

**DE FORESTA**, *ministro di grazia e giustizia.* Io convengo coll'onorevole Robecchi che la legge la quale stiamo discutendo sarebbe più semplice e sino a un certo punto più logica senza l'articolo 4.

Confesso pure che quest'articolo è una qualche concessione che facciamo a coloro che non vogliono che possa paragonarsi la tassa degl'interessi alle tasse annonarie, perchè col contratto di mutuo il debitore, obbligandosi per molti anni ad un interesse eccessivo, può esporsi a certa rovina; la qual cosa non è tanto da temersi per quello che compra derrate a caro prezzo: ed una concessione pure a coloro che dicono che la circostanza che la meta degl'interessi varii secondo i tempi ed i luoghi non giustifichi la libertà degl'interessi, da che il mutuo potendosi fare per molti anni, il debitore può essere esposto a pagare interessi che non corrispondano più al reddito dei beni ed al prezzo dell'uso dei capitali.

Ma io credo che l'onorevole preopinante esageri la portata di questa concessione, cioè io non credo che la disposizione che proponiamo sia tanto contraria alla logica ed alla giustizia come egli suppone. Anzitutto deve ritenersi che il termine nel mutuo è di sua natura in favore del debitore. Diffatti il Codice civile dichiara bensì che il creditore non può chiedere la restituzione del mutuo prima del termine stabilito, ma non vieta poi al debitore di liberarsi prima, restituendo il capitale ricevuto.

È vero che la legge non impedisce che con un patto speciale possa stipularsi che il debitore non potrà liberarsi prima del termine convenuto, ma ciò non esclude che nell'indole di questo contratto il termine sia in favore del debitore. Oltredichè, o signori, la legge riconosce la libertà perfetta nella stipulazione delle vendite, eppure dichiara che non potrà pattuirsi il riscatto per un termine maggiore di cinque anni. Così pure delle locazioni che non possano farsi per più di trent'anni, sebbene sia libero alle parti di stipularne alle condizioni di prezzo che meglio stimano.

Ben più: in un contratto che è totalmente affine al contratto dei mutui, voglio parlare della rendita costituita mediante un capitale, la legge dichiara che è sempre in facoltà del debitore di riscattarla, senza che si creda con ciò di offendere il principio della libertà dei contratti. Io affermo perciò che questo articolo non è contrario in nessun modo ai principii di libertà che informano la legge.

L'onorevole preopinante passava poi a fare la descrizione degli inconvenienti ai quali può dar luogo la disposizione di questo articolo, e diceva che il debitore sarà colui che sopporterà le conseguenze di questa concessione che facciamo ai timori di coloro che non hanno tanta fede quanto noi nel principio di libertà su cui si è informata questa legge.

Egli diceva che se i capitalisti, e segnatamente i maggiori, non potranno fare il piazzamento dei loro capitali se non per un termine brevissimo, come è quello di un anno, chiederanno una tassa maggiore, e che questo sarà in definitiva a danno dei mutuatari.

Io schiettamente convengo della verità di questo ragionamento. Quindi sarei disposto ad accettare un emendamento che potesse conciliare i due opposti timori. Si teme da una parte che, lasciando al contratto di mutuo la facoltà di essere fatto per un lunghissimo tempo, la tassa illimitata possa essere causa di rovina al debitore che siasi sottoposto a troppo gravi interessi; d'altra parte si crede che la mora di un anno sia troppo breve, perchè difficilmente (se non compensandosene con pretendere un interesse molto maggiore) i capitalisti vorranno concedere i loro capitali coll'eventualità di dover in sì breve tempo cercare altro piazzamento, e che parrà pertanto molto dannoso a coloro stessi che dovranno ricorrere ai capitali altrui. Ebbene, cerchiamo fra questi due estremi un termine di mezzo; io sarei disposto ad accettarlo.

Con questa risposta io credo che, se non avrò interamente appagato il desiderio dell'onorevole preopinante, lo avrò almeno disposto ad accettare l'articolo in discussione con qualche temperamento conciliativo.

**FARINA P.** L'onorevole Robecchi, nel combattere l'articolo 4 del progetto di legge formolato dal Ministero e dalla Commissione, esordiva col dire che, quando si vogliono stabilire di queste disposizioni, bisogna cominciare dal bruciare tutti i libri di scienza economica.

Per provare all'onorevole Robecchi che, invece di bruciarli, vogliamo seguirne i dettati, non avrei che a leggere il brano di Adamo Smith già citato nella discussione di questa legge in cui è detto che l'interesse delle convenzioni debb'essere mantenuto al livello dell'interesse della piazza. Ora, per mantenere questo livello, domando come si fa se non si accorda alle parti di poter rescindere un contratto di lunga durata per seguire tali variazioni dell'interesse.

Le contrattazioni commerciali hanno, generalmente parlando, una durata assai più breve che non è quella che si attribuisce alle contrattazioni civili; conseguentemente se non si mette una tal clausola per le contrattazioni civili di lunga durata, e si toglie al debitore la facoltà di restituire il danaro, esso non potrà profittare di quelle variazioni che succedono nella piazza e godere del ribasso dell'interesse avvenuto sulla

medesima; e si viene quindi a violare i principii della scienza economica.

Lungi adunque che le disposizioni che noi abbiamo introdotte nella legge siano una violazione dei principii economici, sono invece una retta applicazione dei medesimi; perchè i principii economici, i quali stabiliscono la variazione degl'interessi a norma dell'interesse corrente, non potrebbero assolutamente stabilirli se dovessero avere effetto costante ed invariabile che ne determinasse l'ammontare per quattro, per dieci, per quindici, per venti anni. Conseguentemente è precisamente conforme ai principii economici quello che abbiamo stabilito.

Lungi dunque che si possa considerare l'attuale come una concessione *transitoria*, noi la crediamo una vera applicazione del principio economico, e conseguentemente noi crediamo di andare esenti da tutte quelle taccie di timidezza, da tutte quelle taccie di contraddizione e da tutto quel cumulo di erronee argomentazioni colle quali credette sopraffarci l'onorevole Robecchi.

Accusava l'onorevole Robecchi la Commissione d'ingiustizia perchè non salvava la parità fra i contraenti, obbligando il mutuante a ricevere il suo danaro prima del tempo che ha pattuito. Ma, Dio buono! salvo convenzioni contrarie, questo è quello che già succede colla legge attuale, mentre il mutuatario può restituire il denaro anche prima del termine convenuto, semprechè prima non se ne sia preclusa la via.

Nell'applicare quindi un principio generale a questo caso, io non vedo come l'onorevole Robecchi trovi che noi scalziamo la legge e sovvertiamo tutti i principii.

Quanto all'inconveniente che egli pretendeva dedurre da questa disposizione, che cioè si aumenterà estremamente l'interesse per il primo anno, questa sua idea dipende sempre dal principio che il mutuatario debba subire immancabilmente la legge del mutuante. Ma quando veramente, col richiamare un gran numero di capitali nello Stato, e questo è lo scopo nostro, noi avremo creata una discreta concorrenza, cosicchè se il mutuante vorrà esigere troppo, il mutuatario si dirigerà ad un altro capitalista, questo pericolo sarà evitato. Lungi dunque dall'essere noi in contraddizione, siamo sempre coerenti a noi stessi, cioè coerenti all'idea di richiamare capitali e di applicare al mutuo gli effetti della concorrenza che quest'affluenza di capitali deve stabilire. Nè io posso riconoscere coll'onorevole preopinante la necessità assoluta della non parità fra il mutuante ed il mutuatario. Se questi suoi argomenti valessero, egli allora dovrebbe votare con gli onorevoli membri della destra contro il principio della libertà d'interesse che noi abbiamo stabilito, perchè, se assolutamente il povero mutuatario deve essere in balìa del mutuante e non può uscirgli dalle unghie per procurare il minor male del primo, l'onorevole preopinante non deve votare con quelli che sostengono l'abolizione della tassa dell'interesse, ma con quelli che si oppongono alla medesima. Infatti, il principio della libertà dell'interesse venne adottato per fare affluire i capitali; ora se si suppone insussistente quest'effetto e quello conseguente della concorrenza, cessa tutta la benefica efficacia della legge.

Del resto, l'onorevole preopinante dice essersi innamorato della libertà dopo le belle ragioni che sentì in favore della medesima; ebbene s'innamori anche della libertà che noi accordiamo al debitore di poter restituire il danaro al suo creditore quando la sproporzione fra la tassa dell'interesse che egli paga e quella che corre alla piazza è tanto grande che egli preferisca di sostenere le spese di un secondo contratto, anzichè sopportare quel peso che gli è imposto dalla convenzione; la quale, se era giusta quando fu fatta perchè conforme al corso che allora aveva il danaro, può assai facilmente essere diventata in progresso ingiusta, appunto perchè affluendo i capitali o rinascendo la pubblica confidenza, o verificandosi quel complesso di circostanze le quali fanno diminuire la tassa dell'interesse, avviene quel fatto per cui, effettuatosi il ribasso della tassa dell'interesse medesimo, quella tassa che una volta non era, per le circostanze in cui si stabilì il contratto, di troppo aggravatoria, lo diventa poi dopo che le circostanze del credito sono grandemente migliorate.

Per amore dunque alla libertà, ed anche per questo riguardo, parmi che l'onorevole preopinante dovrebbe appoggiare anch'egli l'articolo dalla Commissione e dal Ministero proposto.

**MICHELINI G. B.** L'onorevole Robecchi ha dimostrato con così grande lucidità quanto questo articolo sia poco consentaneo ai principii che informano tutta la legge, quanto esso sia contrario agli articoli di già votati, che io non insisterò maggiormente su tale dimostrazione, tanto più che le asserzioni dell'onorevole Robecchi non sono state in sostanza negate dal signor ministro di grazia e giustizia. Tuttavia varrommi della facoltà di parlare per rispondere poche parole alla confutazione che l'onorevole preopinante ha preteso di fare del discorso pronunciato contro questo articolo dal deputato Robecchi.

Con questo articolo, in sostanza, si annulla il patto con cui si stipulasse la non restituzione prima di un dato tempo dei capitali producenti un interesse maggiore del cinque per cento. Ora io dico essere principio inconcusso di legislazione che deve essere lecito ai contraenti di apporre nei loro contratti tutti quei patti che credono opportuni, purchè non ledano il diritto naturale ed i buoni costumi. Il patto della non restituzione non lede nè l'uno nè gli altri, dunque non deve essere proibito. In sostanza, agli argomenti del deputato Robecchi l'onorevole Farina P. faceva due obbiezioni:

La prima consiste nel dire che ci vuole un certo livello tra gl'interessi convenzionali e gl'interessi correnti sulla piazza.

Se egli intende che nell'origine della convenzione, cioè allorchè essa viene stipulata, vi sia questo pareggio, io gli do perfettamente ragione: nella stessa guisa che nella compra e vendita i contraenti procurano di attenersi al prezzo comune della merce; così, quando si fa un mutuo, si sta alla ragione comune dell'interesse. Ciò avviene naturalmente per patto tra i contraenti.

Ma forse si devono cambiare i prezzi degli oggetti che cadono nella vendita, ovvero la fittanza stipulata negli affittamenti, perchè cambiano i prezzi di quegli oggetti o dei frutti del suolo? Adunque non deve nemmeno cambiare l'interesse dei capitali, una volta che sono stati stabiliti, quantunque cambino sulla piazza. Dunque non deve essere lecito al mutuatario di restituire la somma. Al postutto ci vorrebbe almeno parità di trattamento: bisognerebbe, cioè, che al mutuante fosse facoltativa la restituzione, qualunque patto in contrario vi fosse.

L'altro argomento adoperato dal deputato Farina è di nuovo conio. (*Si ride*) L'onorevole Robecchi parlava della libertà con generose e nobili parole, ne enumerava i vantaggi ed avvertiva che essa guarisce i mali di cui può essere fonte. A quell'appello faceva eco tutta quanta la Camera. Anche l'onorevole Paolo Farina ad esso associavasi; ma poi spingeva le cose più oltre. Libertà si vuole, diceva egli; ebbene sia pure; anch'io la voglio e la invoco a favore del mutuatario che voglia restituire il capitale, malgrado un patto contrario.

Come! Si vuole libertà di violare i patti liberamente stipulati? Ma questa non è più libertà, è licenza. Allora io dico che, quando sotto l'antico Governo un biglietto regio liberava il debitore da pagare i debiti, era libertà. (*Ilarità*)

Da ciò giudichi la Camera dell'efficacia dell'argomento dell'onorevole Farina.

**ASTENGO.** Se noi riguardassimo soltanto il principio che informa il presente progetto, od anche la rigorosa giustizia, in astratto, dovremmo forse respingere l'articolo che cade in discussione; imperocchè, secondo esso, sarebbe data al mutuatario la facoltà, dopo un anno di restituire il capitale mutuato ad onta d'ogni patto contrario; mentre non sarebbe dato al mutuante di richiederlo, qualora vi trovasse la sua convenienza per farne un impiego migliore.

Ma, o signori, vi sono dei contratti nei quali la legge crede giusto di tutelare una delle parti e negare all'altra una tale tutela. Per esempio, nel caso di vendita di stabili, vediamo che la legge dà il diritto al venditore di chiedere la rescissione del contratto, se ha venduto per un prezzo infimo, e non dà lo stesso diritto al compratore, se ha comperato ad un prezzo eccedente di molto il vero valore della cosa. E perchè questa diversità? Perchè il venditore può essere obbligato da urgenti bisogni a fare una vendita ad un prezzo molto al disotto del vero valore, e trattare con compratori che profittino di questo suo bisogno; mentre il compratore non può trovarsi in tale condizione, ed essere suo malgrado abbandonato alla discrezione di un venditore indiscreto. Così nel contratto di mutuo non può avvenire che il mutuante sia costretto per gli urgenti suoi bisogni a consentire un mutuo grandemente lesivo dei suoi interessi, mentre al contrario può avvenire facilmente che il mutuatario trovisi astretto dai suoi bisogni a prendere una somma a mutuo a condizioni troppo gravi, che gli siano imposte da un capitalista indiscreto.

Lo scopo di questo articolo è quello di dare il mezzo ad un tale mutuatario di liberarsi col tempo dalle condizioni troppo gravi a cui ha sottoscritto.

Se non che io credo che, limitando ad un anno il termine entro il quale debba il mutuatario ritenere il capitale e pagare gl'interessi, si corra il rischio di fargli un danno anzichè un benefizio; sì perchè il mutuante, il quale nell'impiegare un capitale andrà soggetto alla eventualità di vederselo restituire dopo un anno, sarà molto più esigente, come osservava opportunamente l'onorevole Robecchi; sì perchè colui che ha bisogno urgente di danaro, se ha per legge la facoltà dopo di un anno di restituire il capitale, non ostante qualunque patto contrario, si assoggetterà facilmente a qualunque esigenza anche immoderata del capitalista, ed avverrà nel mutuo quello che avviene nelle vendite con riscatto, nelle quali, appunto perchè vi è la facoltà del riscatto, il venditore si dispone a vendere per qualunque minima somma nella fallace speranza di poter riprendere la venduta proprietà.

A mio avviso, per temperare la cosa, bisogna allargare alquanto il termine dopo il quale possa il mutuatario restituire la somma ricevuta. Bisogna, cioè, che questo termine sia tale che non allontani il capitalista dall'impiegare il suo denaro nei prestiti civili, o non lo induca a pretendere una misura più elevata d'interesse pel rischio di vedersi restituire il capitale dopo un termine troppo breve.

Nessun capitalista impiega ordinariamente il suo denaro per un solo anno, tranne nel commercio. Ma gl'impieghi civili di quattro o cinque anni si fanno frequentemente. Questo termine io nol credo troppo lungo pel debitore, quando anche abbia subito condizioni troppo gravi, non essendo d'altronde probabile che possa in minore spazio di tempo mettersi in grado di restituire il capitale. Portato a cinque anni il termine obbligatorio per patto, pare a me che non ne possano derivare a danno del debitore quei gravi inconvenienti ai quali si vuole riparare coll'articolo proposto.

Tali inconvenienti si potrebbero bensì verificare nei termini più lunghi. Se per dieci, quindici o più anni potesse, per patto, costringersi il debitore a ritenere il capitale e corrisponderne l'interesse eccedente la tassa legale, allora sì che il debitore potrebbe essere tratto a inevitabile rovina per le esigenze indiscrete del proprio creditore. Io quindi proporrei che, invece di dire « il debitore può sempre dopo un anno dal contratto, » si dicesse: « il debitore può sempre dopo cinque anni dal contratto, ecc. »

Parmi infatti che, quando il capitalista saprà che almeno per cinque anni il suo capitale resterà impiegato secondo l'interesse pattuito, non si allontanerà dal contratto e non pretenderà, per la eventualità di una lontana restituzione, un maggiore interesse che lo compensi per tale eventualità.

**PRESIDENTE.** Il deputato Astengo propone che alle parole « dopo un anno dal contratto » si sostituiscano queste altre: « dopo cinque anni dal contratto. »

**ROBECCHI.** Giacchè l'onorevole mio amico il deputato Michelini ha risposto per me all'onorevole Farina, io non ho altro a dire se non che accetto il temperamento che ci è proposto dall'onorevole Astengo; e che, se la Camera vorrà adottarlo, vedrò nel suo voto una nuova prova di una verità che conosco già da tanto tempo, che cioè basta in questa Camera domandare in nome della libertà per essere esaudito.

**CAVOUR C.**, *relatore*. In questa stessa seduta uno dei distinti oratori che si sono mostrati contrari al principio che informa la presente legge, ha parlato di certi economisti, i quali prendono l'uomo come una cifra, e non lo considerano che come una specie di macchina e di strumento. I due preopinanti, i quali hanno fatta così severa censura alla Commissione per avere proposto questa misura di precauzione e di tutela di certi interessi dei deboli, mi sembra che abbiano poi ragionato come quegli economisti, considerando l'uomo puramente come una cifra, a cui si possono applicare tutte le considerazioni dell'aritmetica.

Io osservo pure che di tutte le scienze la giurisprudenza è quella in cui è meno possibile di trarre sempre da tutti i principii generali le loro ultime conseguenze. Infatti vediamo che la legislazione di tutti i popoli è sempre stata costretta ad ammettere le finzioni legali ai temperamenti che escludono la crudità di certe conseguenze di alcuni principii per sè buoni.

Tutti i raziocini dell'economia politica non possono cancellare dalle pagine della storia il fatto che per molti secoli i mutuanti, presi in complesso, si sono sempre mostrati più scaltri, più potenti, più avveduti nei propri interessi che non lo siano stato in complesso i mutuatari. Questo è un fatto talmente generale, che per non ammetterlo bisogna negare l'evidenza. Ora noi nel fare un passo, che crediamo consigliato da potenti ragioni, che crediamo consigliato dalle circostanze particolari del nostro paese e dell'epoca nostra, non che dallo sviluppo intellettuale molto cospicuo delle nostre popolazioni, abbiamo cercato di rendere quanto si poteva innocuo il passaggio dal sistema di restrizione a quello di libertà.

Il temperamento proposto dal Ministero e dalla Commissione, che già era stato accennato l'anno scorso nella discussione, ci parve tale da poter guarentire i mutuatari contro la loro propria imprevidenza generalmente maggiore di quella dei mutuanti.

L'onorevole Astengo citò molti esempi di protezioni dalla legge accordate nei contratti piuttosto a una parte che all'al-

tra, perchè l'esperienza ha dimostrato che appunto vi era una parte più debole, e quelli che prendono a mutuo per necessità stringenti sono spesse volte poco atti a tenere conto delle eventualità lontane. Chi consente un interesse grave può calcolare che per uno o due anni avrà ancora il mezzo di sopportare il peso senza ricorrere agli spedienti che sono la rovina dei patrimoni e delle famiglie; ma, se si tratta d'un termine lungo, per esempio di cinque anni, se fosse stabilita una rata del dieci o del dodici per cento, crediamo potrebbero nascere gravi inconvenienti.

La Commissione ha sempre dichiarato che in questo articolo essa non faceva un affare di principio, ma lo crede una misura savia e che fa, in certo modo, la parte dei timori che una porzione notevole del paese ha manifestato all'apparire di questa legge.

Quanto all'accusa fatta altra volta a questo articolo di tollerare una specie di violazione della fede data, credo che questa sia affatto insussistente, ed ho sentito con piacere che non sia stato riprodotto oggi dai due oratori che hanno impugnato il nostro progetto. Quando la legge dichiara originariamente un patto nullo perchè contrario a qualche interesse, non si può dire che sia violata la fede.

Questo patto fatto in frode della legge non potrà mai essere sostenuto coll'autorità dei tribunali; non si favorisce con questo la mala fede, quando non si tratta di dare alla legge un effetto retroattivo e di rendere nullo un patto prima consentito. Sono innumerevoli nella giurisprudenza simili esempi.

E qui farò osservare all'onorevole Michelini che egli ha preso un equivoco nel dire che solo i patti contrari alla morale ed ai buoni costumi non si ammettono nella giurisprudenza. Consultinsi tutti i Codici, e si vedrà che sono pieni di disposizioni che escludono certi patti per considerazioni di ordine pubblico. Così non si può rinunciare anticipatamente al benefizio della prescrizione, non si possono fare locazioni oltre trent'anni.

Ora crediamo che la proposta fatta dalla Commissione sia anche d'ordine pubblico, e ciò non in senso assoluto, non già in tutti i luoghi, in tutti i tempi, ma sia d'ordine pubblico in un paese che si lancia coraggiosamente in una nuova carriera in cui si trovano certamente molti scogli; carriera la quale non può considerarsi come scevra d'ogni pericolo. Crediamo quindi che la nostra proposta, dungi dall'essere una inconseguenza, sia uno di quei temperamenti saggi che non violano alcuno dei principii generali del diritto, temperamento che non facciamo come principio assoluto, ma che speriamo renderà innocua nella pratica una legge da cui l'industria nostra aspetta molti vantaggi.

**MICHELINI G. B.** Dico due sole parole. Se il patto, di cui questo articolo 4 permette la violazione, fosse contrario all'ordine pubblico, lo sarebbe molto più tutta quanta la legge.

**PRESIDENTE.** Metterò ai voti l'articolo 4, come è stato emendato dal deputato Astengo.

La Commissione vi aderisce?

**CAVOUR C.**, *relatore*. La Commissione non vi aderisce.

**CAVOUR**, *presidente del Consiglio, ministro delle finanze e degli esteri*. Il Ministero lo accetta. (*Ilarità*)

**PRESIDENTE.** Comincierò a porre ai voti l'emendamento del deputato Astengo, col quale si propone che alle parole « dopo un anno dal contratto » si surroghino queste altre: « dopo cinque anni dal contratto. »

(Dopo prova e controprova, è adottato.)

Pongo ai voti l'intero articolo così emendato.

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

*Ordine del giorno per la tornata di domani.*

1° Seguito della discussione del progetto di legge sulla tassa degl'interessi;

2° Discussione del progetto di legge sulle fortificazioni di Alessandria.